



ALLEGATO A alla Dgr n. 927 del 18 giugno 2013



Oggi, 5 febbraio 2013, alle ore 10.30, nella sede regionale di Calle Priuli, Cannaregio 99, Direzione Urbanistica e Paesaggio, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune di Badia Polesine (RO) avente per oggetto:

Esame osservazioni pervenute ed approvazione del Piano di Assetto del Territorio di Badia Polesine

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

- per il Comune di Badia Polesine: l'Assessore all'Urbanistica, delegato dal Sindaco, Gianni Stroppa;
- per la Provincia di Rovigo: il Funzionario delegato arch. Maurizio Gobbo;
- Per la Regione Veneto: il Dirigente delegato, arch. Vincenzo Fabris.

Sono inoltre presenti: il geom. Patrizio Trivellato, tecnico comunale, l'arch. Marco Lucat, progettista e coordinatore del Piano di Assetto del Territorio e l'arch. Francesco Tomaello, funzionario regionale.

RICHIAMATO E PREMESSO

- che la Legge 7 agosto 1990 n 241 nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n 11, nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio, prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati, ai sensi dell'art 50 della richiamata LR n. 11/2004, con D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004;
- che in data 8 agosto 2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di Badia Polesine e la Regione Veneto;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18 marzo 2010 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso la sede municipale a disposizione del pubblico rispettivamente per 30 e 60 giorni consecutivi;
- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su n. 2 quotidiani locali;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva comunitaria 2001/42/CE e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 69 del 7 novembre 2011 di cui alla DGRV n. 3262 del 24.10.2006;
- che con nota 555203/6202 del 6 dicembre 2012 è stata convocato il Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, per il giorno 12 dicembre 2012, per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 12 dicembre 2012;
- che in data 1 febbraio 2013, prot. 2077 dell'1.02.2013, è stata convocata dal Sindaco di Badia Polesine la Conferenza di Servizi per il giorno 5 febbraio 2013 alle ore 10,00 per l'esame delle osservazioni pervenute e l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Badia Polesine;

- TUTTO CIO' PREMESSO

L'assessore delegato Stroppa assume la presidenza della Conferenza e l'arch. Tomaello svolge le funzioni di Segretario della Conferenza.

La Conferenza conviene che gli elaborati del PAT siano da integrare con i pareri acquisiti e di seguito elencati:

- della Commissione Regionale VAS n. 69 del 7 novembre 2011;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal II comma dell'art. 27 della LR n. 11/2004, n. 85 del 12 dicembre 2012;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 85 del 12 dicembre 2012.

I partecipanti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori ma, riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto, ne modificano parzialmente gli elaborati.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale.

Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03.10.2006;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

VISTA la direttiva 2001.42.CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21.11.2006;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale di Badia Polesine n. 2 del 18 marzo 2010;

VISTI i pareri:

- della Commissione Regionale VAS n. 69 del 7 novembre 2011;
- del Comitato Tecnico regionale, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11.2004; n. 85 del 12 dicembre 2012;
- del Valutatore Tecnico Regionale n. 85 del 12 dicembre 2012;

esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18 marzo 2010 con le seguenti precisazioni:

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 85 del 12 dicembre 2012 e agli atti in essa richiamati, inclusa ogni decisione sulle osservazioni;
- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Badia Polesine, adottati con la deliberazione di Consiglio sopracitata. Detti elaborati sono da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS;

esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS), adottato unitamente al PAT, facendo proprie le conclusioni del Parere della Commissione Regionale VAS n. 32 del 6 giugno 2011;

danno atto che gli elaborati approvati sono:

ELABORATI DI PROGETTO:

1. TAV. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
2. TAV. 2 - Carta delle Invarianti
3. TAV. 3 - Carta delle Fragilità
4. TAV. 4 - Carta della Trasformabilità
5. TAV 4.1 - Carta della Trasformabilità: Schema dell'accessibilità al capoluogo
6. TAV. 4.2 - Carta della Trasformabilità: Dalla "Green Belt" alle "Greenways"
7. Elaborato - Norme di Attuazione



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8. Elaborato - Allegato "A" alle Norme di Attuazione: A.T.O.
 9. Elaborato - Allegato "B" alle Norme di Attuazione: Prontuario per gli Interventi nel territorio agricolo
 10. Elaborato - Relazione
- SUPPORTO DIGITALE:
11. n. 1 DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della LR 11 del 2004.

allegano al presente verbale, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- Valutazione Tecnica Regionale n. 85 del 12 dicembre 2012;
- Parere del Comitato Tecnico n. 85 del 12 dicembre 2012, previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR n. 11/2004;
- Parere della Commissione Regionale VAS n. 69 del 7 novembre 2011;

danno atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

demandano al comune il compito di adeguare gli elaborati, in conformità alle decisioni della Conferenza, prima della ratifica da parte della Giunta Regionale.

La conferenza si chiude alle ore 11,00.

Il presente verbale è composto di n. 4 facciate e n. 2 fogli.

Il segretario verbalizzante

Francesco Tomaiello

Venezia, il 5 febbraio 2013

Per il Comune di Badia Polesine
L'Assessore all'Urbanistica

Gianni Stroppa

Per la Provincia di Rovigo
Il funzionario delegato

Maurizio Gobbo

Per la Regione Veneto
il Dirigente Regionale

Vincenzo Fabris

 REGIONE DEL VENETO giunta regionale - 9 ^a legislatura	ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 1/1
--	--------------------------	------------	-----------------

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 art. 27

n. 85 in data 12 dicembre 2012

OGGETTO: Comune di Badia Polesine (RO)
Piano di Assetto del Territorio
Art. 15 LR 11/2004

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art.27, II comma, si è riunito in data 12.12.2012;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole sul Piano di Assetto del Territorio Comunale del Comune di Badia Polesine (RO), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11 e della D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano e l'Amministrazione provinciale di Rovigo sono state invitate con nota 555203/6202 del 6 dicembre 2012.
- Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
 - Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
 - Vista la D.G.R. n. 1131 del 18.03.2005;
 - Vista la D.G.R. n. 3090 del 3.10.2006;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 85 del 12.12.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Badia Polesine, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere n. 85/2012.

Arch. Vincenzo Fabris



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **85** in data **12 dicembre 2012**

O M I S S I S

P A R E R E

OGGETTO: Comune di Badia Polesine (RO)
Piano di Assetto del Territorio
Art. 15 LR 11/2004

PREMESSE

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28 maggio 2008 il Comune di Badia Polesine ha adottato il "Documento Programmatico Preliminare al Piano di Assetto Territoriale" e la "Relazione Ambientale del Territorio del Comune ", approvando altresì lo schema di Accordo di Pianificazione.

In data 8 agosto 2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune e la Regione del Veneto.

Con deliberazione n.17 del 25.02.2010 la Giunta Comunale ha presa atto che le attività di concertazione, consultazione e partecipazione, ai sensi dell'art.5 della L.R. 11/2004, sono state completate;

In data 3.3.2010 è stato firmato congiuntamente, negli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione Veneto, il Verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T. tra il Comune di Badia Polesine e la Regione.

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota n. 688894 del 10 dicembre 2009 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 18 marzo 2010 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 13 osservazioni.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 69 del 7 novembre 2011 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Con proprio decreto n. 120 del 7 dicembre 2012 il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha validato il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 11/2004 ed in applicazione della DGR 3958 del 12 dicembre 2006

	REGIONE DEL VENETO	pag. 2/32
giunta regionale - 9 ^a legislatura		

Lo stato di fatto

La descrizione degli elementi d'analisi portati a supporto delle scelte progettuali è contenuta nella *RELAZIONE*, cui si rinvia, ed in particolare nei capitoli 1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE, 2 - IL SISTEMA AMBIENTALE E IL PAESAGGIO, 3 - LA RETE ECOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE, 4 - IL SISTEMA DEI BENI STORICI E CULTURALI, 5 - IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'.

Le proposte del piano

Si danno qui di seguito, per sintesi, le scelte progettuali del piano. L'indicazione dei numeri di pagina e dei capitoli è riferita al testo della *RELAZIONE*

Dal cap. 6

Le proposte del PAT (pagg. 54 ÷ 56):

Le azioni del Piano dovranno pertanto tendere prioritariamente:

- 6.1.1 - al potenziamento e consolidamento sostenibile del ruolo che il Comune svolge anche in riferimento ad un vasto intorno in ambito altopolesano, ma non solo;
- 6.1.2 - al recupero di alcune situazioni attualmente esistenti che gravemente penalizzano la qualità della vita dei residenti del Capoluogo a causa degli ingenti volumi di traffico, soprattutto commerciale, che attraversano nel senso di tutta la sua lunghezza il centro abitato toccando lo stesso Centro Storico;
- 6.1.3 - al recupero di una migliore qualità del tessuto residenziale e urbano che oggi appare, soprattutto ai margini dell'edificato, come il casuale susseguirsi di una serie di lottizzazioni fra loro non correlate da una logica o da un disegno complessivo unitari;
- 6.1.4 - al recupero di una significativa quota di servizi di verde e di parcheggio a favore della popolazione residente, particolarmente nel Capoluogo;
- 6.1.5 - alla messa in essere di azioni ed iniziative tese alla salvaguardia del territorio aperto e dei significativi contenuti paesistici ed ambientali in esso presenti, con riferimento particolare al Fiume Adige ed alla rete dei corsi d'acqua minori che tanto ruolo hanno avuto nella determinazione della "forma urbis" del Capoluogo e degli altri centri abitati di Badia Polesine, nonché a quell'insieme di presenze a valore storico-culturale, testimoniale così significativamente diffuse su tutto il territorio comunale.
- 6.1.6 - Il P.A.T. infine risulta coerente e congruo rispetto alle indicazioni espresse dal nuovo P.T.R.C., adottato con D.G.R. n° 372 in data 17 Febbraio 2009. Il P.T.R.C., infatti, classifica il territorio comunale di Badia Polesine in parte come "area agropolitana di pianura", normata dall'Art. 9 delle sue N.d.A. ed in parte come "area ad elevata utilizzazione agricola", normata dall'Art. 10 delle sue N.d.A.

... ..

Dal cap.6

6.2.1 - Le scelte urbanistiche sviluppate in termini di residenzialità e le modalità di intervento selezionate con particolare riferimento al Capoluogo (pag. 62):

... ..

La successiva Tab. 10 [v. appendice - n.d.r.] illustra chiaramente quali siano state le situazioni individuate come linee preferenziali, che il P.A.T. ha recepito al fine di dare forma compiuta all'edificato del Capoluogo. Scelte che hanno portato ad assegnare al Capoluogo stesso una possibilità incrementale equivalente a 1.384 nuovi abitanti, dei quali 249 all'interno di aree caratterizzate da urbanizzazione consolidata e 1.136 all'interno di aree di nuova espansione (cfr. Tab. 11), con un incremento percentuale riferito alla popolazione attualmente residente pari a circa il +18%. Rapporto questo, che sembra essere congruo a fronte delle necessità del Capoluogo che anche nel corso di questi ultimi anni ha presentato un trend di crescita costante e significativo. A questi nuovi 1.384 nuovi abitanti occorrerà aggiungere i 596 abitanti potenzialmente accoglibili dalle indicazioni di residenzialità residua presenti nell'attuale P.R.G. ed i circa 30 abitanti calcolati come possibile prodotto della recente "Legge sulla Casa" (L.R. 14/09). Complessivamente il P.A.T. assegna al Capoluogo, per il decennio, una possibilità teorica di incremento massimo di **2.010 nuovi abitanti** per una percentuale teorica del **+ 26% circa** [del capoluogo - n.d.r.].

... ..

6.2.2 - I dati quantitativi complessivamente riferiti alla residenza (pagg. 65 - 66)

... ..

La Tabella 11 [v. appendice - n.d.r.] che segue evidenzia chiaramente in termini disaggregati i differenti apporti al dimensionamento finale. Si evidenzia in tal modo come alcune componenti di questi apporti abbiano valore teorico e testimoniale più che realmente operativo.

La componente relativa alla residenzialità residua contenuta nel P.R.G. e mai realizzata, per circa 800 abitanti dei quali circa 600 localizzati nel solo Capoluogo indica come, di fatto, queste situazioni rappresentino quelle di minor gradimento, per la popolazione residente o che, particolarmente nelle Frazioni, rappresentino situazioni non facilmente attivabili.

Le considerazioni di cui sopra desiderano anche evidenziare come non sia possibile, se si desidera essere realisticamente concreti, considerare i dati meramente quantitativi di uno strumento urbanistico senza riflettere sulle sue componenti qualitative e congiunturali.

Il P.A.T. di Badia Polesine, avendo tutto considerato come si evince dalla Tabella allegata, si attesta su di un incremento teorico finale di **+ 2.483 abitanti** corrispondente ad un incremento teorico della popolazione residente di **+ 22,71%**.

Considerando tuttavia un possibile perdurare di una "marginalità" operativa analoga alla metà di quella attualmente esistente (peraltro fisiologica in ogni situazione di pianificazione) e cioè pari a circa il 3,6% e considerando, una volta trascorso il periodo decennale sulla base del quale il Piano è stato impostato, la opportuna esistenza di una disponibilità potenziale di circa un 5% delle previsioni iniziali (al fine di garantire la necessaria elasticità al Piano stesso senza generare situazioni monopolistiche), tutto ciò considerato si avrà che l'incremento **reale** che il P.A.T. calcola nel decennio per Badia Polesine sarà di circa il **+ 22,7 - 8,6** pari a circa il **+ 14,1%** equivalenti a circa **1.540 nuovi abitanti reali**, il che costituisce un obiettivo realmente congruo e concreto nella situazione di Badia Polesine.

6.4 - Le indicazioni del P.A.T. in riferimento alla struttura produttiva (pag. 69)

Il P.A.T. prende atto della situazione esistente e, particolarmente prende atto che attraverso il convenzionamento attualmente in corso dei circa nuovi 850.000 mq. dell'area di "Crocetta IV", non esiste necessità di incrementi quantitativi in questo settore. Sotto il profilo normativo conferma la validità della normativa di P.R.G. che fino ad ora ha regolamentato il processo di crescita produttiva comunale.

Il P.A.T., in conseguenza poi della consapevolezza della particolare collocazione nella quale si trova il proprio territorio comunale sotto il profilo della centralità relazionale e della presenza del sistema di viabilità di livello autostradale di cui si è accennato in precedenza, individua anche una struttura complessa collocata in corrispondenza del Terminal della Autostrada "A31 - Valdastico Sud" normata dall'Art. 56 delle N.d.A. con la denominazione di "Centro Polesine". Struttura in grado di dare concretezza a quelle indicazioni di ruolo che lo stesso P.T.R.C. così bene individua e sintetizza con l'Art. 38 delle proprie Norme di Attuazione.

Il dimensionamento

Si vedano in Appendice i dati dimensionali ripartiti per singolo ATO. Si riporta qui la sintesi dei contenuti dimensionali esposta a pag. 103 della RELAZIONE:

SINTESI DEI CONTENUTI DEL P.A.T.

All'interno di quest'ultimo Capitolo della Relazione sono evidenziate, sotto forma di tabulati, le principali quantità espresse dal P.A.T. per ogni singola A.T.O. ed in totale.

Non si ritiene in questa sede di illustrare ulteriormente i contenuti dei Tabulati che si ritiene siano pienamente comprensibili. I singoli Capitoli della Relazione contengono in ogni caso le indicazioni relative ai differenti argomenti.

Tab. 16 - Popolazione residente e standards urbanistici complessivi individuati dal P.A.T. - Consumo complessivo di S.A.U..

Abitanti complessivi max	ab.	13.456	
Standards complessivi esistenti nel P.A.T.	mq.	867.018	
Rapporto standards/abitanti =	mq.	64,43	> 30 mq./ab.
Disponibilità di S.A.U. utilizzabile nel P.A.T.	mq.	636.020	
Consumo complessivo di S.A.U.	mq.	581.663	581.663 < 634.020

PARERI

Parere del Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco

Il Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco, con nota n. 688894 del 10 dicembre 2009, ha espresso il proprio parere favorevole sulla valutazione di compatibilità idraulica, con le seguenti prescrizioni:

"(omissis)

CONSIDERATO

- CHE negli studi di compatibilità idraulica vengono individuate le misure compensative per

GIUSEPPE MANOLI

garantire l'invarianza idraulica in forma generica per cui, preventivamente alla fase di adozione, i Piani d'intervento, corredati degli studi e delle indicazioni progettuali più dettagliate dei sistemi di laminazione, dovranno essere sottoposti alla valutazione del Genio Civile di Rovigo e dei sopra indicati Consorzi di Bonifica;

- CHE gli scarichi delle acque meteoriche o depurate nei corsi d'acqua dovrà avvenire con modalità e limitazioni indicate dai consorzi di bonifica territorialmente competenti;
- CHE vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto al punto di scarico finale delle acque.

Tutto ciò premesso e considerato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto il profilo della compatibilità idraulica ai sensi delle D.G.R.V. 13.12.2002, n. 3637 e D.G.R.V. 6.10.2009, N. 2948 al P.A.T. del comune di Badia Polesine (RO), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato.

(omissis)".

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica

La commissione regionale V.A.S. con parere n. 69 del 7 novembre 2011 ha espresso il proprio parere ai sensi della D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006, formulando le seguenti prescrizioni:

"(omissis)

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI – parte seconda – del Codice dell'Ambiente, nonché la descrizione degli effetti significativi derivanti dall'attuazione del PAT

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Badia Polesine (RO) a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. alla fine dell'art. 59 dovranno essere riportate le seguenti disposizioni: "Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati,

così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

[va inserito il Piano di Monitoraggio proposto con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011 - allegato 3)]

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Rovigo, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico nell'art. 36 occorre inserire le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

1.1.3. Relativamente agli “Ambiti oggetto di programmi complessi” perimetrali nell'elaborato 4 “Carta delle Trasformabilità” alla fine dell'art. 46 va aggiunto il seguente comma: “Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS detti Programmi Complessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.”.

1.1.4. Per quanto riguarda il sito della rete Natura 2000 SIC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”, al fine di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, nell'art. 13:

- il comma 2 va modificato alla luce delle competenze per l'attuazione degli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, della Direttiva 92/43/CEE così come recepiti nell'art. 4, commi 1 e 2, del DPR.357/97

e smi, limitando la capacità regolamentare dello specifico Piano degli Interventi (P.I.) al recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17/10/2007 e della LR 1/2007, allegato E;

• dovranno essere inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- i Piani degli Interventi (P.I.) e la relativa progettazione dovranno essere sottoposti alla procedura per la Valutazione di Incidenza, come disciplinato dalla DGRV 3173/2006;
- per i progetti e gli interventi da attuare in area residenziale, non vanno considerate le fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al paragrafo 3), lettera A) punto V) e lettera B) punto V), della DGR 3173 del 10 ottobre 2006, in quanto non sussistenti;
- la progettazione degli interventi di cui agli articoli 46, 47, 54, 56 e 57 dovranno essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza sui siti della rete Natura 2000 tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- le misure di mitigazione e di compensazione, di cui all'art 8 non vanno equiparate alle misure di mitigazione e di compensazione eventualmente identificate nell'ambito della valutazione di incidenza degli habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, per la cui identificazione è necessario procedere ai sensi e secondo le modalità della DGR 3173/06;
- vanno identificate, nell'ambito delle misure di compensazione di cui all'art. 8 delle presenti Norme, le misure che si riferiscono anche implicitamente agli habitat, agli habitat di specie o alle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, e di adeguare la progettazione di queste ultime ai principi e alle indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5.3.4 e 6.1) di cui all'allegato A alla DGR 4241/2008;
- dovranno essere predisposte le banche dati di cui alla DGR 1066/2007, conseguentemente all'aggiornamento della banca dati alfanumerica, di cui all'art. 17, comma 5 - lettera f, della LR 11/2004 e smi, nei casi in cui ciò riguardi habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- dovranno essere trasmesse, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione dei P.I., le suddette banche dati all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, per le opportune valutazioni del caso.

1.2. La coerenza esterna del Piano dovrà essere verificata in relazione ai seguenti Piani di Assetto del

Territorio Comunale esaminati da codesta Commissione:

- PAT Comune di Lendinara: parere Commissione VAS n. 34 del 15.07.2010;
- PAT Comune di Canda: parere Commissione VAS n. 32 del 06.06.2011.

1.3. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con

D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.4. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune di Badia Polesine con note nota prot. n. 4134 del 16.03.2011, con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 1.1.1.-

1.5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con

l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

1.6. Il Comune di Badia Polesine deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (integrato del Quadro Ambientale,

delle integrazioni fornite con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011, nonché con le su riportate prescrizioni),

del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:

2.1. ogni Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità.

2.2. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

2.3. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

2.4. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale. *(omissis)*"

Parere della Direzione Geologia e Georisorse

La Direzione Geologia e Georisorse, con nota n. 414110 del 14 settembre 2012, ha formulato il seguente parere:

" (omissis)

Il Comune di Badia Polesine rientra nella bassa pianura veneta in destra idrografica del fiume Adige, a quote variabili dai 7 agli 11 metri sul livello del mare.

Dal punto di vista geomorfologico il territorio presenta le tracce di diversi paleoalvei intrecciati e anastomizzati che hanno generato dossi fluviali alternati aree depresse. E' impostato in superficie su terreni che granulometricamente vanno dai limi argillosi alle sabbie. Il sottosuolo è formato da livelli limoso-argillosi in genere a scarsa competenza alternati a sabbie fini o medie talora ben addensate.

L'assetto idraulico è ben sviluppato con la presenza oltre al fiume Adige di numerosi canali tra i quali il Naviglio Adigetto, il canale della Rosta, lo scolo Ceresolo, lo scolo Valdentro e il canale Malopera. Il sistema idrogeologico dipende dalla natura dei depositi alluvionali e dai rapporti di sedimentazione e di conseguenza è relativo ad un complesso di falde acquifere sovrapposte e generalmente in pressione; la soggiacenza della prima falda dal piano campagna è stata peraltro determinata tra 0.50 e 3 metri.

I dati della Carta Geolitologica distinguono i depositi alluvionali limosi e argillosi dai materiali sabbiosi; tali dati sono suffragati da alcune indagini reperite, sondaggi e prove penetrometriche, delle quali non è possibile verificare la corrispondenza con le stratigrafie riportate nell'apposito allegato per la mancanza della numerazione delle ubicazioni indicate nella tavola.

Nella Carta Geomorfologica non sono stati individuati i due "gorghi" esistenti nel settore nordoccidentale del territorio, peraltro indicati come invarianti nell'apposita cartografia di progetto del PAT, e il dosso fluviale presente nella parte nord-orientale, segnalato nelle varie cartografie tematiche disponibili. L'indicazione di quest'ultima forma porta di conseguenza alla modifica dell'"area depressa in piana alluvionale" presente ai suoi margini. Nella tavola, inoltre, non sono state indicate le aree interessate da pregresse escavazioni che hanno determinato talora la messa a giorno della falda idrica.

Per ciò che riguarda la Carta Idrogeologica è appena il caso di accennare alla mancanza dell'indicazione dei bacini idrici corrispondenti ai gorghi e alle escavazioni sopra accennate, nonché alle fasce di rispetto nei confronti dei pozzi utilizzati a scopi idropotabili.

Nella Relazione Geologica appare opportuno accennare all'esistenza delle attività di escavazione sopra citate, peraltro pregresse e probabilmente dovute a migliorie agrarie. Nella medesima relazione si fa riferimento ai dati idrogeologici inerenti alle analisi del precedente PRG, in base ai quali sono state anche ricostruite le curve isofreatiche della falda; appare utile che tali dati siano riportati anche nel quadro conoscitivo del PAT.

Progetto

Sulla documentazione di Progetto del PAI, datata febbraio 2010, si evidenzia quanto segue.

Nella tavola n. 1 Carta dei Vincoli tra i vincoli di interesse della scrivente Struttura regionale sono indicati quelli attinenti a: o zona sismica di appartenenza (il Comune di Badia Polesine è inserito in zona sismica 4 in base all'OPCM 3274/2003) con norma tecnica all'art. 20; o Piano di Assetto Idrogeologico PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale Fissero - Tartaro - Canai Bianco che inserisce il territorio comunale, ad eccezione del settore nord-ovest, in area a pericolosità idraulica P1. La norma tecnica all'art. 19; o idrografia esistente sul territorio comunale. La norma tecnica di riferimento per le fasce di rispetto è all'art. 28; o pozzi per uso idropotabile, con norma tecnica all'art. 30.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti riconosce come invarianti di interesse geologico, i gorgi e i dossi - argini fluviali. A tal proposito si rileva che i riferimenti agli articoli normativi riportati in cartografia non corrispondono a quanto indicato nelle Norme Tecniche del PAT. Infatti, le disposizioni relative ai gorgi sono all'art. 29 (e non 27), mentre quelle inerenti alle invarianti di natura geomorfologica, e tra queste si suppone possano essere inseriti i dossi fluviali, sono all'art. 15. Si ritiene, inoltre, che gli argini fluviali non debbano costituire invariante di natura geologica sia perché non corrispondono alla definizione data per tale tipo di invariante sia perché si tratta manufatti che possono subire modificazioni in relazione ad interventi di difesa idraulica.

La tavola n. 3 Carta delle Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee" e aree "idonee a condizione". Non sono state individuate aree "non idonee". La carta riporta, anche, come aree soggette a dissesto idrogeologico, le aree esondabili o a periodico ristagno idrico.

- Nelle aree "idonee" ricadono la frazione di Villa d'Adige, altimetricamente più rilevata e priva sostanzialmente di rischio idraulico, gran parte del Capoluogo e la frazione di Salvaterra, per le migliori caratteristiche geotecniche rispetto al resto del territorio.
- Le aree "idonee a condizione" si riferiscono al rimanente territorio, interessato dalla presenza di aree allagabili o particolarmente depresse.

In merito alla compatibilità geologica si rileva che sono state classificate come aree "idonee" alcuni tratti dell'apparato arginale dell'Adige e le corrispondenti fasce a ridosso del medesimo: in località Rosta, a nord di Villa d'Adige e a nord e a nord-est del Capoluogo. Si ritiene più opportuno che le zone situate in prossimità degli argini siano riclassificate come "idonee a condizione", mentre l'intero apparato arginale sia classificato come area "non idonea".

Tra le aree "non idonee" vanno posti anche gli ambiti interessati dall'emergenza della falda idrica (gorgi e laghetti) già identificati nella tavola come aree umide.

Si evidenzia, inoltre, l'errata sovrapposizione di alcune limitate aree soggette a dissesto idrogeologico con aree giudicate "idonee": nella zona a sud-ovest a monte della "Transpolesana" e nella fascia posta tra l'abitato del Capoluogo e la zona produttiva a nord-ovest dello stesso.

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva che tutte le previsioni nella frazione di Villa d'Adige ricadono su aree "idonee". Quelle situate in località Villafora, in particolare l'ambito di sviluppo insediativo preferenziale, sono poste su aree "idonee a condizione". Come in precedenza accennato, la frazione di Salvaterra è posta in area "idonea", i suoi sviluppi in direzione sud sono invece posti su aree "idonee a condizione".

Gran parte del consolidato del Capoluogo è situata su aree "idonee" ad eccezione della parte a sud-ovest (compresa l'area produttiva) che ricade su area "idonea a condizione" e parzialmente anche su area esondabile. Per quanto riguarda i suoi sviluppi preferenziali si rileva che quelli a destinazione direzionale, commerciale e produttiva sono ubicati su aree "idonee a condizione", talora esondabili (a ovest del Capoluogo), mentre degli ambiti a sviluppo insediativo residenziale solo quelli a sud dal Capoluogo sono posti in aree "idonee a condizione".

Si ricorda che nelle zone classificate come "idonee a condizione" ogni intervento è subordinato alle prescrizioni dettate dalla specifica normativa tecnica di cui agli artt. 17, 18 e 19, riguardanti la compatibilità geologica, ai fini del miglioramento delle condizioni geologiche e idrauliche in funzione delle opere previste.

Per ciò che riguarda le Norme Tecniche, in data febbraio 2010, si evidenzia quanto di seguito esposto.

Ari. 15- Invarianti di natura geomorfologica:

Si rileva che non c'è immediata corrispondenza tra gli elementi riportati nella specifica cartografia (Carta delle Invarianti) e l'oggetto dell'articolo in questione. E', quindi, necessario che tali invarianti siano specificate nella norma tecnica.

Art. 17 - Compatibilità geologica

Al riferimento del D.M. 11/3/1988 va aggiunto quello al D.M. 14/1/2008 "Norme tecniche per le costruzioni". Il punto 7 va stralciato in quanto suggerisce solo alcune delle tipologie di indagine abitualmente in uso; l'utilizzo del tipo di indagine, anche di possibile nuova concezione, va affidata solo al professionista incaricato. Al punto 10 va corretto il riferimento al successivo articolo 18 (non 15).

Art. 18 - Aree idonee e aree idonee a condizione

Al punto 2 i risultati delle indagini devono verificare se l'ambito considerato, a seguito di interventi di miglioramento delle condizioni geotecniche e idrauliche e con l'adozione delle più opportune tipologie fondazionali e costruttive, può essere considerato "idoneo". Su questa base, non si ritiene corretto il riferimento ad una attestazione di classificazione basata solo sulle condizioni idrauliche e di vulnerabilità idrogeologica.

Al punto 6 gli accorgimenti da adottare in caso di realizzazione di interrati devono tener conto non solo della tutela della falda ma anche della sicurezza e conservazione del fabbricato.

Art. 19 - Aree soggette a dissesto idrogeologico

Nell'articolo va chiarita la distinzione tra aree con problematiche idrauliche segnalate dai consorzi di bonifica e aree a rischio idraulico identificate dall'Autorità di Bacino.

Art. 20 - Vincolo sismico

Al punto 1 va corretto il riferimento all'O.P.C.M. 3519/2006 (non 3518/2006). Sulla base della medesima O.P.C.M. le accelerazioni attese per il Comune di Badia Polesine risultano comprese tra 0.050 e 0.100 g. Art. 30 - Risorse idropotabili - fasce di rispetto Al punto 5 va corretto il numero dell'articolo del D.Lgs 152/2006 (94 e non 21).

(omissis)"

Parere dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo

L'Amministrazione Provinciale di Rovigo con nota n. 62497 del 12 dicembre 2012 ha trasmesso il seguente parere:

“(omissis)

A seguito della richiesta del parere provinciale sul PAT di Badia, si rileva una sostanziale concordanza negli obiettivi e nelle indicazioni generali. In relazione a puntuali e specifici argomenti tuttavia, si evidenziano elementi di incoerenza ovvero di lieve discordanza, così come di seguito specificato.

SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

Art. 17 co. 2, 3 del PTCP – Grado di pericolosità delle aree e conseguenti misure e interventi

Artt. 18, 19, 28 c.8 del PAT

Il PAT pur avendo individuato aree esposte al rischio geologico/idraulico non sembra aver definito le misure e gli interventi da adottare. Pur tuttavia viene demandato a successive indagini geologiche il compito di dettagliare le opere realizzabili ai fini di garantire le condizioni di sicurezza. Non sembra inoltre che siano valutati gli aspetti idrogeologici ma solamente quelli geologici. Non è previsto l'aggiornamento periodico dei perimetri delle aree esondabili o a ristagno idrico e il relativo grado di pericolosità .

Art. 17 co. 4, 5 del PTCP – Interventi in aree esondabili o a ristagno idrico

Art. 19 c.4, c.5, c.6 del PAT

Il PAT differenzia gli interventi possibili a seconda del grado di pericolosità. Non viene effettuata una graduatoria temporale delle aree da utilizzare.

Art. 17 co. 6 del PTCP – Deflusso delle acque

Art. 19 c.7, c.8 e c.10 del PAT

Il PAT presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive del PTCP, seppur in modo disomogeneo. Per essere perfettamente coerente al PTCP, basterebbe estendere in modo chiaro (non solo grazie al comma 10 dell'art. 19) il titolo dell'art. 19 c.7 riferendolo a tutto il territorio comunale e non a parte di esso.

SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

LITOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Art. 17 co. 9 del PTCP – Geositi e ambiti di pregio geomorfologico

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP, in quanto nel territorio comunale non vi è presenza di geositi.

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

Art. 25 del PTCP – Disciplina delle Aree Nucleo

Artt. 13, 27; Tavv. 1, 4 del PAT

La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare le Aree Nucleo. In assenza del PI il PAT consente di intervenire sulla base delle risultanze delle procedure VINCA.

Art. 26 co. 1 del PTCP – Modifica e integrazione dei Corridoi Ecologici

Art. 27; Tav. 4 del PAT

La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare i Corridoi Ecologici i quali sono individuati nelle tavole come elementi lineari. Sarebbe opportuno che il PAT recepisce l'individuazione areale del PTCP riportando tutti gli elementi in esso individuati. Tra la norma (art.27) e la cartografia sembra non esservi coerenza perfetta. In assenza del PI il PAT consente di intervenire sulla base delle risultanze delle procedure VINCA. Ciò non è possibile.

Art. 26 co. 2 del PTCP – Garanzia di continuità della rete, riduzione dei disturbi di origine esterna, tutela dalla pressione antropica

Art. 27; Tav. 4 del PAT

La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare i Corridoi Ecologici. In assenza del PI, il PAT consente di intervenire sulla base delle risultanze delle procedure VINCA. Ciò non è possibile. E' necessario che il co.2 dell'art. 26 sia recepito nel suo contenuto (anche demandando al P.I.).

Art. 27 del PTCP – Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica

Artt. 14, 27 c.4.2; Tav. Artt. 14, 27 del PAT

E' necessario che nel PAT siano riportate le aree boscate individuate dal PTCP. Per contro le aree a destinazione forestale inserite nel PAT appartengono ad un'altra categoria concettuale.

La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare i nuclei boscati. In assenza del PI la norma del PAT, prevede l'obbligo generico di conservare i nuclei boscati anche se sarebbe più opportuna una norma che puntualizzi il divieto di modificarne la consistenza.

Non risulta chiaro se il PAT abbia provveduto anche alla loro individuazione puntuale.

Tra la norma (art.27) e la cartografia sembra non esservi coerenza perfetta.

Art. 28 del PTCP – Tutela e valorizzazione degli elementi lineari, dei parchi e dei giardini privati

Art. 27; c.4.2 e 4.5; Tavv. 2, 4 del PAT

E' opportuno che nel PAT siano riportati tutti gli elementi individuati dal PTCP. In assenza del PI la norma del PAT prevede l'obbligo di conservare gli elementi lineari ma non sembra esserci una direttiva di tutela rivolta al PI. Per quanto riguarda parchi e giardini privati non risultano esservi norme di salvaguardia, né rimandi al PI.

Art. 29 del PTCP – Tutela e implementazione degli elementi del paesaggio complementari alle colture

Art. 27 c.4.2 e 4.5; Tav. 4 del PAT

La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare gli elementi agro-ecosistemici e le aree di rinaturalizzazione. In assenza del PI la norma del PAT prevede l'obbligo di conservazione. Per le aree di rinaturalizzazione (Art. 27 co. 4.5) è fatto d'obbligo di intervenire sulla base delle risultanze delle procedure VINCA. Ciò non è possibile.

Art. 30 del PTCP – Preservazione e valorizzazione delle aree umide

Art. 27; Tavv. 2, 4 del PAT

La norma del PAT demanda al PI il compito di dettagliare e normare le aree umide. In assenza del PI la norma del PAT non prevede azioni di salvaguardia delle stesse come invece andrebbe fatto.

Art. 32 co. 2 del PTCP – Individuazione delle misure di mitigazione di competenza

Nelle norme del PAT non sembra essere contemplato il concetto di mitigazione.

Art. 32 co. 3 del PTCP – Caratteristiche delle misure di mitigazione

Nelle norme del PAT non sembra essere contemplato il concetto di mitigazione.

Art. 34 – Criteri e modalità per la corretta gestione della Rete Ecologica

Art. 27; Tav. 4 del PAT

Il PAT non tiene conto dei criteri e modalità illustrate nell'art. 34 del PTCP. La norma del PTCP non ha forza cogente. Il PAT risulta essere "in/coerente"

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

Gli atti di indirizzo della Regione Veneto prevedono che i corridoi ecologici siano fatti in forma lineare anziché areale. Ciò comporta problemi laddove le norme di riferimento prevedono interventi al loro interno, ovvero interventi che ne alterino la consistenza. Poiché il PTCP ha individuato la stessa categoria di oggetti in forma areale è opportuno che il PAT si adegui ad esso, utilizzando la riproduzione areale in specifiche tavole che trattano la materia ambientale, oltre che in forma lineare, nelle tavole previste dagli atti di indirizzo.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

INFRASTRUTTURE

Art. 41 co. 1 del PTCP – Progettazione senza danneggiamenti alla rete ecologica, incrementi della frammentazione agraria, creazione di punti di discontinuità alla rete di mobilità lenta

Artt. 52, 53, 54, 55. Tav. 4 del PAT

Il PAT non individua nuovi tracciati per la mobilità ma si limita a recepire quelli afferenti a programmazioni di livello superiore.

Art. 42 co. 1 del PTCP – Inibizione dei centri abitati al traffico pesante e disincentivazione del traffico di attraversamento

Artt. 52, 53, 54, 55. Tav. 4 del PAT

Il PAT non arriva a dettare specifiche norme in merito all'inibizione dei centri abitati al traffico pesante, pur tuttavia la Tav. 4.1 appare esplicativa della volontà di strutturare la viabilità esterna di accesso al Centro del Comune, limitandola ai margini dell'abitato all'interno del quale, invece, sono stati studiati percorsi "verdi" pedonali e ciclabili.

Art. 42 co. 3 del PTCP – Ostacolo alla formazione di nastri insediativi e alla proliferazione di accessi; inibizione di accessi diretti

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP pur tuttavia le Tavv. 4 e 4.1 appaiono esplicative della volontà di limitare la formazione di nastri insediativi.

Art. 42 co. 4 del PTCP – Valutazione dei carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti significativi

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP però non essendo previsti nuovi insediamenti non è ravvisabile la necessità di valutare i carichi indotti.

Art. 43 del PTCP – Fascia di rispetto per le reti principale e secondaria

Art. 8 c.6. del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP in relazione al divieto di utilizzare le fasce di rispetto come verde pubblico.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Infrastrutture)

In relazione all'art. 43 è opportuno che il PAT recepisca la prescrizione di vietare l'utilizzo delle fasce di rispetto come verde pubblico.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

MOBILITA' LENTA

Art. 47 co. 1, 2 del PTCP – Verifica dei punti di discontinuità e predisposizione delle misure per eliminarli o per mitigarne le criticità

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 48 co. 2 del PTCP – Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili

Art. 54 c.3 del PAT

Il PAT demanda al P.I. il compito di individuare i tracciati delle piste ciclabili e dettare norme per la tutela.

Art. 48 co. 3 del PTCP – Separazione fisica dei percorsi ciclabili

Art. 54 c.3 del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 51 co. 1 del PTCP – Precisazione dei percorsi delle ipostrade

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 51 co. 2 del PTCP - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ipostrade

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 51 co. 3, 4 del PTCP – Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (Mobilità lenta)

In relazione all'art 48.co.2 è opportuno che il PAT dia disposizioni per la tutela dei percorsi ciclabili oltre che alle piste ciclabili.

In relazione all'art 48.co.3 è opportuno che il PAT dia disposizioni per l'adeguamento delle piste ciclabili esistenti alle normative vigenti

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 56 co. 2, 3 del PTCP – Previsione di aree attigue alle stazioni ferroviarie per intermodalità tra trasporto pubblico e privato

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 60 co. 2 del PTCP – Disciplina della realizzazione dei tralicci

Art. 33 c.3,3.6 del PAT

Il PAT presenta norme che possono essere ricondotte solo in parte alle direttive del PTCP pur tuttavia viene fatto un richiamo ai criteri di funzionalità che lo rendono pertanto coerente.

SISTEMA DEL PRODUTTIVO

Art. 69 co. 2 del PTCP - Obbligo del Piano Unitario di Coordinamento per gli interventi negli Ambiti di Sviluppo

Tav.4 NT - artt. Vari del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.1. L'obbligo del Piano Unitario di Coordinamento non è stato previsto.

Art. 69 co. 3 – Condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree negli Ambiti di Sviluppo

Tav.4 NT - artt. Vari del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.1. Le condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree non sono descritte.

Art. 69 co. 4 del PTCP- Deroghe all'obbligo del Piano Unitario di Coordinamento per gli interventi negli Ambiti di Sviluppo

Tav.4 NT - artt. Vari del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.1. Non essendo previsto il Piano Unitario di Coordinamento non sono altrettanto previste sue deroghe.

Art. 69 co. 6 del PTCP - Obbligo di dare corso gli interventi negli Ambiti di Sviluppo solo dopo la realizzazione di fasce di verde e del piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane.

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.1. L'obbligo di realizzazione delle fasce di verde e del piano di smaltimento e raccolta delle acque piovane prima dell'attuazione degli interventi non è previsto.

Art. 69 co. 7 del PTCP - Adeguamento delle infrastrutture di servizio al dimensionamento degli Ambiti di Sviluppo

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'ambito di sviluppo n.1. Non risulta che vi sia una norma che preveda l'adeguamento delle infrastrutture di servizio né che si attesti che quelle esistenti siano idonee.

Art. 87 co. 2 del PTCP – Riclassificazione ad usi diversi delle Aree a Incremento Controllato

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il PAT non riclassifica le Aree a Incremento Controllato né le destina ad uso diverso da quello produttivo, e nemmeno individua eventuali altre aree da inserire nelle Aree a Incremento Controllato.

Art. 88 co. 1 del PTCP – Insediabilità nelle Aree a Incremento Controllato

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il PAT non si rapporta con la norma del PTCP in merito alla possibilità di ammettere solo gli insediamenti artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale e alla possibilità di ammettere modesti e giustificati ampliamenti delle aree, anche funzionali alle espansioni delle attività esistenti purché in area contigua a quella occupata dall'impresa interessata.

Art. 88 co. 2 del PTCP – Conferma motivata di ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato non urbanizzate

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il PAT non adduce motivazioni alla conferma della ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato non urbanizzate.

Art. 88 co. 3 del PTCP – Trasposizione di Aree a Incremento Controllato non urbanizzate

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il PAT non prevede alcuna trasposizione di Aree a Incremento Controllato non urbanizzate. Poiché il PTCP lascia discrezionalità al PATI si può entrare nel merito della questione senza però esprimere il giudizio di coerenza.

Art. 97 co. 1 del PTCP– Individuazione di nuove Aree per Centri Commerciali

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il territorio intercomunale non è interessato da nuove Aree per Centri Commerciali anche se prevede la destinazione commerciale per l'ambito oggetto di programmi complessi denominato "Centro Polesine". L'art. 51 demanda al P.I. la localizzazione delle grandi strutture di vendita. In tal caso occorrerebbe evidenziare l'obbligo per il PI di collocare i nuovi centri commerciali all'interno di aree già classificate come produttive.

Art. 97 co. 2, 3 del PTCP – Ampliabilità e insediabilità delle Aree per Centri Commerciali

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Qualora il P.I. verificasse l'incapacità delle infrastrutture esistenti di assorbire i maggiori carichi di traffico indotto dai nuovi insediamenti potrà prevedere che la realizzazione dell'intervento avvenga dopo l'adeguamento delle opere viarie. Il comma 5 dell'art. 51 appare contrastare con il comma 2 (se è il P.I. che localizza le grandi strutture di vendita non si capisce come sia possibile realizzarne altre in sua assenza, dato che il PAT non individua nel territorio comunale aree specificamente destinate).

Art. 104 co 4 del PTCP– Individuazione di superfici atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive

Tav.4 NT-artt. Vari del PAT

Il PAT non sembra prevedere l'individuazione di superfici atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive. Il presente giudizio di coerenza deve essere espresso dal Settore Ambiente in quanto trattasi di materia di sua competenza.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA DEL PRODUTTIVO

GIUSEPPE MANOLI

Nota 1- Art. 38 delle NdA.:Ambiti di urbanizzazione consolidata. Il comma 3 prevede che il P.I. possa modificare le previsioni del PAT come definite dal comma 1 senza che ciò comporti variante al PAT. La previsione non consente di comprendere quali modifiche possono essere attuate in sede di PI e la loro effettiva ricaduta sull'assetto complessivo del PAT in rapporto al PTCP. In buona sostanza sembra che per effetto di scelte fatte con il PI possa venire meno la coerenza del PAT con il PTCP

Nota 2 - Nella cartografia della trasformabilità vi sono aree che sono perimetrare dai "limiti fisici della nuova edificazione"(art.39) ma che non sono campite come aree di urbanizzazione consolidata. Non è chiaro a quale articolo di N.T. bisogna fare riferimento ?

Nota 3 - Si segnala una parziale incoerenza tra l'art.56 del PAT e l'art. 38 del PTRC laddove il primo non prevede un coordinamento con il progetto strategico regionale. E' auspicabile che la pianificazione comunale sia subordinata alle scelte strategiche di livello regionale.

INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Art. 109 co. 1 del PTCP– Criteri per la determinazione del fabbisogno edilizio residenziale

Artt.7, 8, 9 e 10 c.3. All.to A alle NdA (ATO) Relazione del PAT

Il PAT non sembra aver effettuato proiezioni demografiche relative ad un periodo di 10 anni, ne aver tenuto conto delle situazioni di sovraffollamento, coabitazione e condizioni igieniche inadeguate oltre su ulteriori indicatori.

Art. 109 co. 2 del PTCP – Verifica del grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici

Artt.7, 8, 9, 10 c.3 e 44 c.2. All.to A alle NTA (ATO) Relazione del PAT

Il PAT non avendo compiuto le verifiche di cui al c. 1, non è in grado di accertare il grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste.

Art. 109 co. 3 del PTCP– Condizioni per la conferma delle dotazioni residenziali disponibili

Il PAT non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 1 e 2 non è in grado di stabilire se le dotazioni residenziali disponibili risultano congrue.

Art. 109 co. 4 del PTCP– Previsioni per le dotazioni residenziali eccedenti il fabbisogno

Il PAT non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 1 2 e 3 non è in grado di dare indicazioni per le aree che risultano eccedenti rispetto le dotazioni residenziali.

Art. 110 del PTCP– Contrasto della saldatura tra sistemi insediativi, inibizione di costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico, consolidamento delle strutture insediative attorno a strutture e a spazi pubblici

Tav. 4 del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP. Dalla cartografia è possibile tuttavia comprendere che le direttive del PTCP sono state recepite.

Art. 111 co. 1 del PTCP– Riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane, incremento del patrimonio arboreo, accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi, incentivazione al recupero del patrimonio edilizio, impiego di tecniche di bioedilizia

Art 8 c.2, c.3, c.6, c.7, c.8. Art.44 c.2, Art. 49. del PAT

Il PAT è sostanzialmente coerente con la direttiva del Ptcp fatta eccezione sulla questione della riduzione dei flussi veicolari all'interno del centro storico.

Art. 112 co. 1 del PTCP– Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 112 co. 2 del PTCP – Razionalizzazione e implementazione dei percorsi pedonali per accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 113 co. 2, 3 del PTCP – Incentivazione e agevolazione al recupero del patrimonio edilizio con valenza storica, architettonica, culturale, con mantenimento delle caratteristiche dei beni

Artt. 10, 23, 25, 26, 44. del PAT

Pur rilevando una coerenza complessiva con il PTCP non viene fatto esplicito riferimento anche alla valenza architettonica del patrimonio edilizio.

Art. 113 co. 6 del PTCP – Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei coni visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela
Artt. 22, 26 del PAT

I coni visuali non sono individuati in carta. Il rinvio al P.I. non è propriamente corretto.
(La competenza all'individuazione dei coni visuali è del PTCP).

Art. 113 co. 8 del PTCP – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico
Artt. 24, 26 e 44 c.3. del PAT

Non c'è nessun riferimento alle azioni per contrastare i "paesaggi d'auto"

Art. 113 co. 9 del PTCP – Individuazione e salvaguardia degli edifici del XX secolo non tutelati da altre norme

Il PAT non presenta norme che facciano riferimento specifico agli edifici del XX sec.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI in merito al SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Nella Relazione del PAT è previsto un incremento della popolazione del 22,71%. L'indice viene ridotto al 14,1% a fronte di un incremento nel decennio precedente del 4,7%.

SISTEMA DEL PRIMARIO TUTELA AGRONOMICA E AMBIENTALE

Riguardo tutti gli elementi del PTCP oggetto di verifica, il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP e risulta essere "incoerente", eccetto riguardo l'art. 129 del PTCP co. 3, ultimo trattino - Ricostruzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo e mantenimento e manutenzione di quelli esistenti (Art. 27 c.4.2 del PAT), rispetto il quale il PAT risulta essere coerente".

SISTEMA DEL PRIMARIO SVILUPPO ECONOMICO E QUALITA' DEGLI SPAZI RURALI

Art. 128 co. 2, 3 del PTCP – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli
Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 129 co. 2 del PTCP– Salvaguardia e recupero dei manufatti e delle formazioni vegetali
Artt. 25,40,42 del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP in relazione alle formazioni vegetali di pregio, mentre appare coerente per quanto attiene al recupero degli edifici.

Art. 129 co. 3, primo, secondo e terzo trattino del PTCP– Obbligo per le nuove costruzioni di essere uniformi alle tipologie dell'edilizia rurale, assicurazione di mitigazione visiva, demolizione di immobili fatiscenti
Artt. 6 c.1-3,4-3.5- e art. 10 c.10 del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP relativamente alla realizzazione di fasce alberate e all'incentivazione della demolizione degli immobili fatiscenti. Il PAT risulta coerente invece riguardo la tipologia architettonica delle nuove costruzioni e la ricostruzione degli elementi lineari e puntuali del paesaggio agrario.

Art. 130 co. 3 del PTCP – Valorizzazione delle aree agricole periurbane e dei contesti
Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

(omissis)".

Parere della Direzione Economia e Sviluppo Montano

La Direzione Economia e Sviluppo Montano con nota 445705 del 4 ottobre 2012 ha trasmesso il seguente parere:

“(omissis)

PAT Badia Polesine

Si osserva che nella relazione del QC Banche dati (pag. 88) si afferma correttamente che non è presente il vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, mentre è presente il vincolo forestale per la presenza di superfici boscate individuabili in aree golenale. Inoltre correttamente si afferma che non vi sono territori afferenti a Regole o ad uso civico.

Per contro nella Relazione Agronomica viene riportata erroneamente la presenza di vincolo idrogeologico-forestale probabilmente in quanto confuso con quello forestale determinato dalla presenza di area boscate, quest'ultime sottoposte a vincolo paesaggistico e di destinazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 e 15 della LR 52/78 s.m.i. e dell'art. 142 lett. g) del D.lgs 42/2004.

Questo errore si riflette sia negli elaborati cartografici, in particolare nella Tavola 1, che nelle Norme Tecniche che riportano all'art. 14 la trattazione di un vincolo non esistente in questo Comune, quale quello idrogeologico forestale, per contro non si riscontra alcuna norma relativamente alle aree boscate.

Inoltre nella Tavola 3 vengono tematizzate le superfici boschive o destinate al rimboschimento facendo riferimento in Legenda alla norma espressa all'art. 14 della NTA che tratta appunto del vincolo idrogeologico-forestale. Si chiede quindi di correggere adeguatamente la legenda e la norma di riferimento per le aree boscate.

Inoltre si chiede di inserire le aree boscate tematizzate con lo shape b0101031 nello shape b0101021 al COD=07, come previsto dalle specifiche di cui alla DGR 3811/2009.

(omissis)".

Parere della Direzione Agroambiente

La Direzione Agroambiente, con nota prot. 541686 del 28 novembre 2012, ha trasmesso il seguente parere:

» (omissis)-

Con riferimento all'attività di co-pianificazione, da svolgersi in forma collegiale e di concerto con le altre Direzioni competenti in materia, si esprimono di seguito le valutazioni istruttorie compiute sulla documentazione progettuale relativa al PAT del Badia Polesine, in provincia di Rovigo.

Si sottolinea che l'attività istruttoria è stata effettuata sulla documentazione del PAT n. 152 trasmessa dal Comune interessato con DVD acquisito dalla Regione n. 1125.

Quadro conoscitivo - Studio Agronomico

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto, con particolare riferimento alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del Comune in oggetto, nella relazione specialistica intitolata "Relazione esplicativo-illustrativa degli elaborati ambientali ed agronomici" redatta dal professionista incaricato sono stati approfonditi vari aspetti conoscitivi.

Le analisi agronomiche hanno trovato trasposizione nei seguenti elaborati cartografici che, unitamente alla relazione specialistica, individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie comunali, specificata mente per quanto attiene al settore agro-ambientale del territorio comunale:

carta della copertura del suolo agricolo;

carta della classificazione agronomica dei terreni;

GIUSEPPE MANOLI

carta della superficie agricola utilizzata ottenuta per sottrazione; carta degli elementi produttivi strutturali;
elab. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale; elab. 2 - Carta delle Invarianti;
elab. 4 - Carta della Trasformabilità.

Per quanto riguarda gli elaborati dello studio agronomico, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati gli elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire eventuali integrazioni e perfezionamenti.

Suolo-sottosuolo

Copertura del suolo agricolo

Nella Carta della copertura del suolo agricolo si riscontra l'individuazione e la rappresentazione delle tipologie di uso del suolo del territorio aperto, come da legenda Corine Land Cover, in particolare della superficie agricola in ambiente coltivato.

Si rinvia che la categoria d'uso del suolo agricolo con la maggiore estensione è costituita dai seminativi in aree irrigue (2.555 ha), in particolare la coltivazione del mais, mentre estensioni ridotte sono destinate a frutteti, a colture e vivai orticoli in pieno campo ed in misura minore in serra, pioppeti in coltura, vigneti, ecc.

In relazione specialistica, non sono svolti particolari approfondimenti sulla specificità delle colture effettivamente coltivate nel territorio comunale.

Classificazione agronomica dei suoli

Nella Carta della *Classificazione agronomica dei terreni* il territorio comunale viene classificato in base al metodo della Land Capability Classification, con l'individuazione delle classi agronomiche interessate (II e III). Come evidenziato in relazione specialistica, *'nel territorio di Badia Polesine esiste una ridotta area centrale classificata di prima classe; la zona a Nord del paese risulta lievemente penalizzata causa sia dall'alto grado di argillosità, sia dalla presenza di una falda troppo superficiale. Esistono aree molto penalizzate dalla presenza di numerose esondazioni e/o da deflussi rallentati e difficoltosi, es. golene ove la classificazione è di 3^a e 4^a classe'.*

Da una comparazione tra quanto affermato in relazione, non si rilevano, nella carta sopra citata, né aree riconducibili alla classe I (verde scuro) né alla classe IV (arancio). Si chiede, pertanto, di rendere coerenti le informazioni descritte con quelle rappresentate cartograficamente.

Sistema idraulico minore e irrigazione

Dai dati disponibili presso il sito dell'Unione Veneta Bonifiche, emerge che l'80,5% del territorio del Comune di Badia Polesine rientra nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Po.

In proposito, si rileva che stante le caratteristiche e l'importanza dell'attività agricola nel territorio comunale, specializzata nella coltivazione del seminativo irriguo, sarebbe opportuna la redazione di uno specifico elaborato cartografico al fine di individuare e classificare la rete idraulica minore e quella irrigua, nonché le relative aree irrigue e manufatti.

Biodiversità Reti ecologiche

Nella relazione specialistica, per la matrice 060 *Biodiversità*, viene sommariamente illustrata, ai fini della predisposizione della Carta della Trasformabilità, la rete ecologica rinvenibile nel territorio comunale, mentre vengono approfondite dettagliatamente le caratteristiche floristiche e faunistiche. Tuttavia, non si rinvia una carta riconducibile alla classe c0601011 *Sistemi ecorelazionali*, che rappresenti nell'ambito del Quadro Conoscitivo i vari elementi del sistema ecorelazionale della matrice territoriale, caratterizzati da livelli di elevata naturalità (core area.

buffer zone, corridoi ecologici, ecc.).

Nell'elaborato 4 *Carta della Trasformabilità*, contenuto nello studio agronomico, vengono invece individuati direttamente gli elementi progettuali della Rete ecologica, nonché classificati come valori e tutele naturali (classe b0404021), senza una appropriata definizione o completamento della classe c0601011. Si evidenzia, che sotto il profilo metodologico, la definizione anche cartografica della classe c0601011, costituisce un importante fondamento conoscitivo alle scelte progettuali del PAT e per questo se ne chiede il perfezionamento.

Si segnala in proposito la presenza del SIC IT3270042 - *Fiume Adige da Verona Est a Badia Polesine*'.

Si rimanda, comunque, alla Struttura regionale competente la verifica di coerenza tra la rete ecologica comunale e le reti individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di garantire la funzionalità delle stesse, nonché tra quanto sommariamente individuato nel quadro conoscitivo e le azioni di tutela pianificate nelle scelte progettuali del PAT in oggetto.

Paesaggio

Componenti storiche del paesaggio rurale e di relazione con il settore produttivo

Si rileva che, nella relazione specialistica e negli elaborati cartografici del QC, non viene analizzato il paesaggio rurale nelle sue componenti caratterizzanti, né vengono individuati ambiti omogenei di paesaggio nel territorio comunale.

Relativamente al territorio agricolo, sarebbe stata quindi auspicabile la redazione di un specifica carta che rappresentasse gli elementi storici del paesaggio agrario (classi c0701011-c0701012), quali: gli eventuali edifici o i complessi rurali con valore storico-monumentale (anche vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004) e con valore storico-ambientale (L. n. 378/2003, LR n. 24/85, art. 43 della LR n. 11/04 o di nuova individuazione), i manufatti rurali con valore testimoniale (lavatoi, forni, mulini, magli, marcioi, ecc.) o legati alle sistemazioni idrauliche-agrarie (ponticelli, chiaviche) e la viabilità rurale (tratturi, capezzagne, ecc.). Inoltre, la redazione di un'ulteriore carta rappresentante la classificazione degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011), come prevista negli Atti di Indirizzo di cui all'Al 82 alla DGR n. 3811/2009, avrebbe consentito il completamento dell'analisi paesaggistica del territorio rurale esaminato.

Economia e società - Agricoltura

Superficie agricola utilizzata

Nella relazione agronomica viene effettuato un laborioso calcolo della superficie agricola utilizzata, ai fini della determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, ottenuta dalla media dei valori di SAU determinati attraverso diversi criteri di calcolo, viene poi rappresentata la distribuzione della SAU nel territorio comunale nella *Carta della superficie agricola utilizzata ottenuta per sottrazione*.

In proposito, si evidenzia che l'unico metodo di calcolo per la determinazione della SAU a fini urbanistici risulta quello previsto dalla DGR n. 3650/2008, in base alla quale la SAU deve essere calcolata come sommatoria di tutte le porzioni di territorio comunale aventi le caratteristiche specificate nel punto 4) della medesima deliberazione e determinate esclusivamente in base ai criteri enunciati al punto 2). Qualora sussistessero dubbi interpretativi, si faccia riferimento ai codici di copertura di uso del suolo individuati nell'Allegato 82 alla DGR n. 3811/2008 (classe c1016151) e alle relative specifiche.

Non è stato inoltre possibile procedere alle verifiche in ambiente GIS, usualmente effettuate dalla scrivente Struttura, a causa di problemi riscontrati con i *file_shape* contenuti nel DVD n. 1125, relativi ai confini comunali e alla copertura d'uso del suolo.

Si prescrive, pertanto, una rideterminazione complessiva del calcolo della SAU, in base ai rilievi sopra formulati, con il conseguente aggiornamento di tutti gli elaborati del PAT

interessati e delle relative risorse informatiche.

Elementi produttivi strutturali

Nella *Carta degli elementi produttivi strutturali* (classe c1016161), viene individuato l'insieme delle strutture produttive agricole presenti nel territorio aperto (allevamenti, centri aziendali, agriturismi, serre fisse, fungaie, strutture di vendita, di prodotti tipici locali), dettagliando in particolare l'orientamento produttivo degli allevamenti (bovini da ingrasso, vacche, scrofe, tacchini e cunicoli). Nella relazione specialistica, vengono censiti 8 allevamenti (n. 2 di avicoli, n. 1 vacche da latte, n. 2 bovini, n. 2 di suini e n. 1 di cunicoli), dando specifiche della loro consistenza. In proposito, si segnala che in cartografia ne vengono individuati solo 7, pertanto si chiede di procedere alle verifiche del caso nonché all'eventuale integrazione dell'elaborato grafico.

Inoltre, si rileva che non viene effettuata alcuna classificazione ai sensi degli Atti di indirizzo lett. d) di cui alla DGR n. 3178/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 329/2010 e n. 865/2012.

In conclusione, si ritiene che il quadro conoscitivo del PAT in oggetto, come sopra articolato, per quanto attiene al settore agro-ambientale, corrisponda solo parzialmente a quanto previsto dagli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Il perfezionamento del Quadro Conoscitivo del PAT, sulla base dei rilievi precedentemente effettuati, consentirebbe di sviluppare integrazioni a temi già affrontati nel PAT, in particolar modo per quanto attiene la Carta della classificazione agronomica dei suoli (tema c0510 - matrice c051001) e la Carta della rete idraulica minore e dell'irrigazione.

Inoltre, si ritiene che il QC del PAT debba essere integrato, ai fini della sua completezza, con la carta degli elementi storici del paesaggio (classi c0701011-c0701012) e la degli elementi qualificanti/detrattori il paesaggio agrario (classe c0702011).

Si prescrive, infine, una rideterminazione complessiva del calcolo della SAU (classe c1016151), in base ai rilievi precedentemente effettuati, con il conseguente aggiornamento di tutti gli elaborati del PAT interessati e delle relative risorse informatiche.

Scelte Progettuali

Si fa presente che, per quanto attiene specificata mente al PAT del Comune specificato in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme tecniche, volte rispettivamente a verificare e valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte progettuali, nonché a definirne le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, sono stati esaminati, in quanto costituenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- Elab. 1 - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale:*
- Elab. 2 - *Carta delle Invarianti:*
- Elab. 3 - *Carta delle Fragilità*
- Elab. 4 - *Carta della Trasformabilità:*
- Elab. 4.1 - *Carta della Trasformabilità - Scheda dell'accessibilità al capoluogo - Green Belt - Una cintura verde per Badia Polesine;*
- Elab. 4.2 - *Carta della Trasformabilità - Dalla "green belt" alle "green ways;"*

L'esame della documentazione sopra elencata, in linea di massima, ha evidenziato una non piena coerenza tra quanto esposto nel quadro conoscitivo e le scelte pianificatorie, per quanto attiene alle attività e agli interventi del settore primario che incidono sia sugli aspetti produttivi agricoli che su quelli ambientali e territoriali.

Innanzitutto, si è verificata la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Con riferimento alla *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si riscontra che sono stati individuati solo due allevamenti zootecnici di tipo intensivo (classe *b0105011/08*), in quanto elementi generatori di vincoli, senza rappresentazione della fascia di rispetto (classe *b0105021/07*- facoltativa), se pur da intendersi come vincolo dinamico, non cogente ma ricognitivo. Tuttavia, nel QC non risultano approfondite le modalità in base alle quali, ai sensi dei vigenti Atti di indirizzo lett. d) di cui alle DGR n. 3811/09 e s.m.i., si è provveduto ad individuare tra gli allevamenti presenti quelli privi di connessione funzionale con il fondo, al fine della loro classificazione come elementi generatori di fasce di rispetto. Si ricorda, inoltre, che anche gli allevamenti annoverati come strutture agricole produttive, di consistenza superiore al limite della classe 1, risultano assoggettate all'applicazione delle distanze minime reciproche. In caso di loro ampliamento o di nuova costruzione, si fa presente che non può essere infatti esclusa la possibilità che si verifichino problematiche di ordine ambientale, in particolare nelle vicinanze di centri abitati.

Si chiede, pertanto, di integrare la relazione specialistica del QC con gli approfondimenti di cui sopra, al fine di supportare la scelta che ha portato ad inserire solo alcuni allevamenti tra gli elementi generatori di fasce di rispetto nella Carta in argomento.

Relativamente alla *Carta delle Invarianti*, non si rilevano invarianti di natura agricolo-produttiva (classe *b0205011*). Tuttavia, al fine di una eventuale individuazione di tali invarianti, si evidenzia in particolare che il Comune di Badia Polesine rientra nell'area tipica per l'ottenimento delle IGP "Insalata di Lusina".

Inoltre, rispetto al territorio agricolo, si rileva la classificazione di invarianti di natura geologica, paesaggistica e ambientale (zone umide, alberi, filari alberati, gorghi, ecc.), nonché di elementi riconosciuti invarianti di natura storico-architettonica, tra i quali "le corti e le tipologie rurali di pregio", peraltro singolarmente specificate in legenda. In proposito, si pone in evidenza che, pur apprezzando la classificazione effettuata, si ritiene che questa vada supportata da specifiche analisi del Quadro Conoscitivo, in particolare dalla *Carta degli elementi storici del paesaggio agrario* (classi *c0701011-c0701012*). Sotto l'aspetto metodologico, risulta infatti coerente che prima venga effettuata una ricognizione generale del patrimonio di architettura rurale presente nel territorio comunale e poi vengano effettuate specifiche valutazioni inerenti il valore storico-monumentale e testimoniale del patrimonio stesso, giungendo a classificare come invarianti solo alcune tipologie tra quelle individuate nel QC, nei casi in cui un basso livello di trasformabilità sia condizione necessaria alla tutela delle medesime.

Relativamente alla *Carta delle Fragilità*, non vengono delimitate aree agricole strutturalmente deboli (tema *b0304*) ed aree agroambientalmente fragili (tema *b0305*).

Per quanto riguarda le prime si evidenzia che il Comune di Badia Polesine è interessato dalla presenza di zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, in quanto rientrante nell'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305. Riguardo alle seconde, risultano invece delimitate aree a ristagno idrico nel territorio agricolo, che potrebbero pertanto riferirsi anche alla classe *b0304011* *Ambiti agricoli soggetti ad allagamenti*.

Con riferimento alla *Carta della Trasformabilità*, rispetto al territorio agricolo, vengono individuate valori e tutele culturali, tra le quali "le corti e le tipologie rurali di pregio" (*b0403081*). Inoltre, gran parte territorio agricolo settentrionale ed una ampia porzione centrale risultano classificati come "ambiti significativi sotto il profilo paesaggistico e ambientale, caratterizzato da elevati livelli di antropizzazione di cui all'art 42 delle NT. Va rilevato che l'individuazione di tali ambiti agricoli, "testimoni del paesaggio e dell'ambiente polesano" non trova supporto né nelle analisi conoscitive

del QC né nelle valutazioni preprogettuali afferenti, ad esempio, alla *Carta delle invarianti*. Ciononostante, in base a quanto indicato dall'art. 42 che prevede all'interno di tali ambiti iniziative di riordino e valorizzazione, questi sembrano configurarsi come "aree idonee al

riordino in zona agricola (b0402031/03), anche se ciò non trova riscontro nell'organizzazione delle risorse informative (cartella b04 - Trasformabilità).

Tra i valori e le tutele naturali, il territorio agricolo risulta interessato dalla rete ecologica locale, con particolare riferimento alle aree di connessione ecologica, alle isole ad elevata naturalità ed ai corridoi ecologici, di cui all'art. 27 delle NT.

Tra le azioni strategiche, invece, si rinvencono limitate linee preferenziali di sviluppo insediativo e con varie destinazioni d'uso, a ridosso degli nuclei urbani esistenti o in completamento di quest'ultimi. Si rileva inoltre un'isolata linea preferenziale di sviluppo insediativo, a destinazione "commerciale e altra destinazione", in corrispondenza di una preesistenza individuata in CTR con la toponomastica "fornace". Non si rilevano invece, ambiti di edificazione diffusa (codice b0402021).

Il PAT individua inoltre opere incongrue ed elementi di degrado, specificate singolarmente solo in legenda ma non riprese nel pertinente art. 49 delle NT; tra questi vengono annoverati anche ex capannoni per l'allevamento avicolo, fabbricati rurali, depositi e concimaie.

Inoltre, sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; pertanto, di seguito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*

All'art. 7 delle NTA del PAT viene indicato un valore di SAU trasformabile pari a 636.020 mq, comprensivo dell'incremento del 10%. In proposito, si prescrive di aggiornare il valore della SAU trasformabile sulla base della rideterminazione del calcolo per la corretta definizione della SAU precedentemente richiesto nel Quadro Conoscitivo, illustrandone le modalità di calcolo.

Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (comma 1/ lett. a dell'art. 43)

La Carta della Trasformabilità consente di individuare - tra i valori e le tutele culturali - le ville, "le corti e gli edifici rurali di pregio", e gli "edifici e le strutture rimarchevoli" di cui all'art. 25 delle NT, ricadenti anche nel territorio agricolo, sebbene come già evidenziato tale individuazione non sia supportata da specifiche indagini nel QC del PAT.

In proposito, si osserva che, mentre la definizione di "ville" e "corti rurali" è riconducibile a noti riferimenti di legge (D.lgs. n. 42/04 e LR n. 24/85), la specificazione di "edifici e strutture rimarchevoli" pare assumere un carattere arbitrario, peraltro non riscontrabile nelle NT del PAT, e non direttamente riconducibile ad alcun codice relativo all'organizzazione, ai sensi della DGR n. 3811/2009, delle risorse informatiche del PAT. Si chiede pertanto di verificare se a tale categoria di edifici possa essere attribuita diversa nomenclatura che, in base a quanto specificato nel comma 1.1 dell'art. 25 delle NT, può essere semplicemente ricondotta alla classe b0403031 - Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale.

Inoltre, all'art. 25 delle NT, non si riscontra esplicita definizione delle destinazioni d'uso compatibili per gli edifici rurali individuati nelle tav. 4 del PAT, in quanto tale definizione viene liberamente rinviata al PI. Viene analogamente rinviata al PI anche la definizione delle categorie di valore prevista dall'art. 40 della LR n. 11/04 per gli edifici con caratteristiche di beni culturali.

Tuttavia si ritiene che, ai fini della tutela del territorio agricolo, rimandare al PI l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili in argomento - che risulta preliminare rispetto a quelle definibili in base all'art. 40 della LR n. 11/04 - significhi privare il PAT dei suoi contenuti

essenziali.

- *Individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui sopra (comma 1/ lett. b, dell'art. 43).*

Il "Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio rurale", Allegato B alle Norme Tecniche del PAT, individua le caratteristiche costruttive sia per le nuove costruzioni sia per il recupero degli edifici esistenti.

Per quanto attiene gli interventi di recupero su edifici con valore storico-ambientale, all'art. 40 del NT viene specificato che per gli edifici realizzati prima del 1950 devono essere rispettate le indicazioni del cap. 2) del Prontuario sopra citato, mentre per quelli realizzati successivamente si deve far riferimento a quanto specificato al cap. 3).

- *Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1/ lett. c) dell'art. 43).*

Nell'elab. 4 vengono individuati, come riportato in legenda, i "limiti fisici alla nuova edificazione" che perimetrano tutti i nuclei urbanizzati, comprendenti sia le aree urbanizzate consolidate sia le nuove previsioni di sviluppo del PAT.

In proposito, va precisato che "i limiti fisici alla nuova edificazione" (b0402061) individuano - ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, co. 1, lett. c) - specificata mente ambiti in zona agricola entro i quali è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della LR n. 11/2004.

I "limiti fisici all'espansione" si configurano invece - ai sensi dell'art. 13 della LR n. 11/2004 - come limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti dal PAT. Va tuttavia osservato che anche questi concorrono sia alla tutela dei terreni destinati all'attività agricola in rapporto ai fenomeni di conflittualità urbano-rurale di tipo "quantitativo" (sottrazione dei terreni migliori alla agricoltura, inquinamento dell'acqua destinata alla irrigazione, ecc.), sia alla salvaguardia degli aspetti "qualitativi" del territorio rurale, individuabile nel riferimento alle "caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio".

Si evidenzia che i limiti fisici individuati in tav. 4 si configurano più propriamente come limiti fisici all'espansione - non a caso nell'archivio delle risorse informative del PAT sono stati classificati con codice b040212 - ed in quanto tali si chiede di rinominarli.

Inoltre, si evidenzia che nell'art. 39 delle NT viene specificato che i limiti fisici "corrispondono ad elementi lineari di carattere naturale/ storico-architettonico, infrastrutturale che, con riferimento alle caratteristiche insediative dei singoli sistemi dei diversi ambiti funzionali, determinano un contenimento dello sviluppo insediativo con l'obiettivo di tutelare le invarianti, le fragilità e le caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio comunale". Tale definizione non appare appropriata alla singolare scelta intrapresa dal PAT di applicare i limiti fisici a tutto l'intero perimetro delle aree urbanizzate sia consolidate che di previsione, sebbene si apprezzi l'intento di contenere lo sviluppo urbano, limitando il consumo di suolo. Si chiede, pertanto, di applicarli solamente in corrispondenza delle linee preferenziali di sviluppo insediativo o di quelle con diverse destinazioni d'uso, previa verifica con la competente Direzione Urbanistica e Paesaggio.

Norme tecniche

Sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché delle disposizioni applicative degli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; in proposito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

- *Art. 7 - Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola*

Si prescrive di aggiornare il calcolo della SAU trasformabile in base ai rilievi precedentemente effettuati.

Inoltre, per quanto attiene la previsione del comma 2, relativa alla ricollocazione all'interno del territorio comunale di aree interessate da precedenti previsioni di piano, si chiede di far riferimento all'ultimo disposto del punto 2 dell'Al. A alla DGR 3650/2009 che prevede " ... la ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT. Tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non agricole calcolata ai sensi del presente atto":

- *Art. 25 - Invarianti di natura architettonica ed aree a bassa trasformabilità: edifici e complessi testimoniali ed ambientali, corti rurali di pregio, elementi di archeologia industriale, loro pertinenze scoperte e relativo contesto figurativo.*

Per quanto attiene i commi 1.1 e 1.2 si richiamano i rilievi sopra formulati, relativamente alla "Individuazione degli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili (comma 1, lett. a dell'art. 43)".

Con riferimento alle Direttive, in particolare ai commi 2.2 e 2.3, si evidenzia che l'art. 40 della LR n. 11/2004 dispone che, per i beni culturali, spetti al PAT, e non al PI come previsto dai citati commi, il compito di individuare le categorie relative ai valori di tutela, nonché per ciascuna categoria gli interventi e le destinazioni d'uso compatibili.

Si chiede, pertanto, in accordo con la competente Direzione Urbanistica e Paesaggio, di integrare in tal senso il presente articolo normativo.

- *Alt. 26 - Coni Visuali*

Si riscontra che il comma 5 rinvia al PI l'individuazione dei "coni visuali, in riferimento sia al rapporto con la campagna aperta, con il paesaggio agrario e con le emergenze di carattere naturalistico ed ambientale in esso contenute". Si evidenzia che tale individuazione viene generalmente effettuata dal PAT, tanto che la relativa classe informatica (b0403063) rientra tra quelle individuate dall'Allo 81 alla DGR n. 3811/2009. Si chiede, pertanto, in accordo con la competente Direzione Urbanistica e Paesaggio, di integrare in tal senso il PAT.

- *Art. 27 - Rete ecologica locale*

Si chiede d'integrare il presente articolo normativo coerentemente con il progetto di rete ecologica rappresentato nella tav. 4 del PAT, quindi nel rispetto dell'articolazione dei medesimi elementi funzionali della rete che, nello specifico, ricomprendono anche le aree di connessione naturalistica/cuscinetto (buffer zone) e le isole ad elevata naturalità (stepping stone) non

espressamente citate nella norma; di contro si rileva che le aree di rinaturalizzazione (restoration area), richiamate nella norma, non sono rappresentate in cartografia.

Nelle Prescrizioni e vincoli, comma 4.4, con riferimento agli interventi ammissibili nell'ambito dei corridoi ecologici, viene richiesta una valutazione di incidenza ambientale (V.In.CA). Si esclude che la suddetta valutazione possa identificarsi negli elaborati previsti dalla valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 357/97 e alla D.G.R.V. n. 3173/2006, in quanto la rete ecologica locale, ad esclusione delle aree nucleo (SIC e ZPS della Rete Natura 2000), non risulta essere oggetto di V.Inc.A.

Pertanto, si ritiene che la previsione della suddetta valutazione ambientale, non trovando fondamento legislativo e riscontro procedurale, vada stralciata.

- *Art. 39 - Limiti fisici alla nuova edificazione*

Si richiama quanto precedentemente rilevato nelle presenti valutazioni istruttorie in ordine alla

"Individuazione dei limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio (comma 1, lett. c) dell'art. 43); e si chiede di ridefinire i limiti fisici all'espansione come "limiti di contenimento dei nuovi insediamenti previsti" (b0402112), ai sensi degli Atti di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 3811/2009.

• Art. 40 - Zona a prevalente destinazione agricola

Si prescrive di sostituire il contenuto del comma 1 con la seguente definizione di territorio agricolo derivante dagli Atti di Indirizzo regionali: "Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A. T. e dal P.I. esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004".

Inoltre, con riferimento al comma 3 e 4 delle Direttive, ove viene richiamata per le corti rurali e altri edifici rurali di pregio la normativa dell'art. 23 delle NT "Centri storici", si ritiene più corretto il riferimento alla disciplina dell'art. 25, inerente proprio questa categoria di tipologie di edifici rurali. Si chiede pertanto di verificare, procedendo, se del caso, alla rettifica del riferimento normativo.

Al comma 5, che individua i compiti del PI, si chiede di integrare le disposizioni con i contenuti dell'art. 43 della LR n. 11/2004, che espressamente prevedono che il PI individui "gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al comma 1, lettera c) [cfr. comma 2, lett. b)], nonché "gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre [cfr. comma 2, lett. c)].

Si chiede inoltre di adeguare il comma 5.3 al corrispondente disposto normativo [art. 43, comma 2, lett. d)], che prevede che il PI individui "le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività"; facendo riferimento alla DGR n. 172/2010 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento".

Il comma 6, che fa riferimento "agli edifici residenziali non collegati e non funzionali alle esigenze di un'azienda agricola, non caratterizzati inoltre da valenza testimoniale o di carattere storico o ambientale, detta una particolare disciplina edilizia che prevede "tutti gli interventi di cui al comma 3, cioè gli interventi ammessi in zona agricola ai sensi della LR n. 11/2004, nonché attribuisce al PI la possibilità di definire gli incrementi volumetrici massimi ammissibili per ogni edificio.

Si prescrive la riformulazione dell'intero comma 6, secondo quanto stabilito dalla LR n. 11/2004 in ordine all'edificabilità in territorio agricolo: l'art. 44 della citata legge, infatti, già individua al comma 5 gli interventi ammissibili sugli edifici residenziali presenti in zona agricola, che non siano funzionali all'esercizio di un'attività agricola; sono consentiti, nello specifico, "gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.". La successiva circolare n. 2/2009 ha chiarito che tale l'ampliamento "trova applicazione esclusivamente a favore degli edifici che, alla data

di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2008, risultano essere già case di abitazione (e quindi possedere l'agibilità)."

Non si comprende il significato della disposizione di cui al comma 8, che prevede che "gli interventi ammessi dal PI ai sensi dei precedenti commi non costituiscono variante al PAT".

Infine, con riferimento al comma 10. delle Prescrizioni e Vincoli, si chiede di motivare la scelta del riferimento storico assunto per la definizione degli interventi di recupero sugli edifici (10 gennaio 1950), in relazione ad una attinente disposizione di legge o ad uno studio analitico relativo al patrimonio di architettura rurale locale.

• **Art. 41 - Allevamenti zootecnici intensivi**

Si rileva che generalmente, nelle Norme tecniche dei PAT, viene dedicato uno specifico articolo

normativo relativo agli allevamenti intensivi quali "elementi generatori di fasce di rispetto"; pertanto, considerato il contenuto del presente articolo, si chiede di inserire il presente articolo nella sezione delle Norme relativa ai Vincoli individuati nella tav. 1 del PAT.

Si evidenzia, inoltre, che il riferimento alla DGRV n. 7949/1989 risulta superato; si chiede, pertanto, di aggiornarlo con la DGRV n. 3178/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 329/2010 e n. 856/2012.

Infine con riferimento al comma 3, si rileva che costituisce compito del PAT, e non del PI, l'eventuale individuazione di "una fascia di rispetto igienicosanitario, a perimetro delle aree insediative, all'interno delle quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti"; si evidenzia, comunque, che le distanze sono già state individuate dalle DGR n. 3178/2004 e s.m.i e variano in funzione del tipo di allevamento; pertanto, si prescrive lo stralcio del disposto sopra citato in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

• **Art. 42 - Criteri ed indirizzi per gli interventi all'interno di ambiti significativi sotto il profilo paesaggistico ed ambientale nei quali sono presenti elevati livelli di antropizzazione**

Si richiamano le osservazioni formulate con riferimento alla *Carta della Trasformabilità*, e si rileva altresì che ai sensi dell'art. 36 della LR n. 11/2004 spetta al PAT individuare gli interventi di riordino della zona agricola, definendone gli obiettivi che si intendono realizzare, nonché gli indirizzi

e le direttive relative agli interventi da attuare. Spetta invece al PI disciplinare, successivamente, gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi prefissi da PAT.

Di tali elementi conoscitivi e progettuali non si trova riscontro nel presente articolo normativo, che demanda al PI anche "l'individuazione delle specifiche peculiarità paesaggistiche ed ambientali caratteristiche di ogni singolo ambito".

Si richiede, pertanto, l'integrazione del PAT e l'adeguamento del presente articolo normativo.

Si rileva, infine, l'incoerenza tra quanto disposto nelle Prescrizioni e vincoli del presente articolo - che ammette "esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) comma 1, art. 3, del DPR 380/2001, nonché gli interventi ammessi dai Piani aziendali delle aziende agricole presenti" - e quanto previsto nelle Prescrizioni e vincoli al successivo art. 43 *Scheda urbanistica normata*, che prevede "all'interno degli ambiti individuati ... all'art. 42 ... in assenza della Scheda ... esclusivamente interventi sugli edifici esistenti, senza cambio della destinazione di uso, nei limiti di cui alle lett. a), b), c), d) comma 1, art. 3, del DPR 380/2001" (scompare il riferimento agli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola realizzabili attraverso i piani aziendali approvati dai SUA, di cui al comma 3 dell'art. 44 della LR n. 11/2004).

Si chiede, pertanto, di adeguare il contenuto dell'art. 43 per renderlo coerente con quanto stabilito al precedente art. 42.

• Art. 49 - Opere incongrue ed elementi di degrado

Con riferimento alla tav. 4 del PAT, si chiede di integrare il comma 2 del presente articolo con la
specificazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado individuate in cartografia e riportate nella relativa legenda.

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione comunale debba procedere ad un adeguamento del quadro conoscitivo, delle Carte che costituiscono il PAT e delle Norme tecniche sulla base dei rilievi e prescrizioni di cui al presente parere.

(omissis)".

Nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige

L'Autorità di Bacino del Fiume Adige ha inviato una nota in data 14 maggio 2010, con il seguente testo:

"(omissis)

oggetto: P.A.T. – Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica relativa alla V.A.S. e Relazione V.Inc.A."

In relazione alla Vs. nota prot. n° 5805 del 30.03.2010, si comunica che il Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali redatto dalle Autorità di Bacino del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Brenta e Bacchiglione, è stato adottato dai Comitati Istituzionali delle medesime Autorità il 24 febbraio 2010 (scaricabile dal sito www.alpionorientali.it) e quindi, come da Voi già richiamato nella Valutazione di Incidenza Ambientale, si conferma la necessità di fare riferimento alle misure ed indirizzi di gestione presenti nel piano stesso.

Inoltre, considerato che parte di codesto Comune ricade all'interno degli argini maestri del fiume Adige, si segnala che l'articolo 18 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio idrogeologico (documento scaricabile dal sito dell'Autorità di Bacino dell'Adige <http://www.bacino-adige.it/>) istituisce le fasce di tutela idraulica che nel caso di interesse si estendono fino a 20 m dall'unghia arginale a campagna. Si rammenta quindi che nelle fasce di tutela idraulica sono vietati tutti i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi ad eccezione di quelli elencati nel documento citato.

(omissis)".

CONSIDERAZIONI

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tutti gli ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e

avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Osservazioni

Sono pervenute complessivamente n. 13 osservazioni.

I criteri seguiti per valutare le osservazioni sono i seguenti:

- sono accoglibili le Osservazioni, o le parti di Osservazioni, relative ad errori tecnici o cartografici o migliorativi della disciplina di Piano;
- sono accoglibili le Osservazioni che riguardano una non corretta o non adeguata valutazione da parte di situazioni tecniche di fatto;
- sono accoglibili le Osservazioni relative a suggerimenti migliorativi degli assetti urbanistici del Comune;
- non sono accoglibili le Osservazioni, pur condivisibili, che fanno riferimento ad argomenti e normativa non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi o di altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore ai quali si demanda;

In particolare non sono state accolte alcune osservazioni di tipo puntuale che chiedevano l'estensione nell'edificazione consolidata o in edificazione diffusa, in quanto osservazioni non di tipo strutturale ma strettamente operativo;

- non sono accoglibili le Osservazioni che non si configurano come portatrici di interessi collettivi, coerente con gli obiettivi del documento preliminare e tendente a proporre ipotesi di miglioramento del piano.

Nel dettaglio:

OSS. n.	
1	<p>Illustrazione L'osservazione propone di togliere il vincolo su una porzione dell'edificio sito in Via Migliorini al n. 123 in quanto si tratta di un corpo estraneo e di molto successivo (1930 - 40) all'impianto originale dell'adiacente edificio (Palazzo Migliorini, XVII - XVIII Sec.) oggetto di tutela.</p> <p>Valutazione <i>Pur condividendo le motivazioni che sottendono alla richiesta l'osservazione non può essere accolta in sede di approvazione del P.A.T. La situazione potrà essere presa in considerazione in sede di P.I.</i></p>
2	<p>Illustrazione L'osservazione propone di modificare la delimitazione dei "limiti fisici alla nuova edificazione" caratterizzanti l'ambito prospiciente alla Via Cappuccini all'interno del quale il P.A.T. ammette un modesto ampliamento ad un impianto di betonaggio operante in loco</p> <p>Valutazione <i>Parzialmente accolta limitatamente all'ambito di terreno prospiciente la Via Cappuccini e ricompreso fra la attività produttiva citata e la Via Terraglio. Per la rimanente parte, il P.A.T. ammette la possibilità del modesto ampliamento alla attività della Centrale di betonaggio attualmente esistente al fine di garantire la sopravvivenza dell'attività economica attraverso la necessaria ristrutturazione e potenziamento dell'impianto; non appare opportuno pertanto ampliare ulteriormente gli ambiti di possibile edificazione dell'intorno.</i></p>
3	<p>Illustrazione L'osservazione chiede che in corrispondenza con la nuova viabilità di P.A.T. congiungente la Via Cappuccini con la S.R. 88 venga modificata la linea caratterizzante il limite fisico alla nuova edificazione fino a portarla, partendo dal tessuto urbano del Capoluogo, in adiacenza alla nuova viabilità di P.A.T., e che a questo nuovo ambito che in tal modo verrà a determinarsi venga assegnata una funzione residenziale.</p> <p>Valutazione <i>L'osservazione non è accoglibile, poiché l'individuazione della nuova viabilità di P.A.T. rappresenta una indicazione di</i></p>

pag. 29/32	
	<p><i>massima che solo in una successiva sede di progettazione potrà assumere una individuazione più specifica ed essere quindi in grado di supportare ipotesi di un più dettagliato disegno urbano.</i></p> <p><i>Non appare comunque opportuno consentire altri insediamenti a ridosso di un nuovo importante asse viario e peraltro comunque in prossimità di un'area di betonaggio .</i></p>
4	<p>Illustrazione L'osservazione chiede una piccola variazione alla delimitazione dell'ambito relativo ai "Limiti fisici alla nuova edificazione" in riferimento ad una fascia di terreno prospettante la Via Giovannelli e congiungente il tessuto urbano consolidato della Frazione di Crocetta con un piccolo nucleo residenziale posto in adiacenza all'Adigetto. Osserva che si tratta di un territorio circondato da altre unità abitative e prospiciente ad un continuo urbanizzato, osservando altresì che la Via Giovannelli risulta già dotata di tutti i sottoservizi e di tutte le altre opere di urbanizzazione necessarie.</p> <p>Valutazione L'osservazione è parzialmente meritevole di accoglimento limitatamente all'angolo nord-ovest adiacente all'area già prevista dal Piano.</p>
5	<p>Illustrazione L'osservazione chiede che un piccolo lotto di terreno prospettante la Via Muro, ricompreso sulla sua destra e sulla sua sinistra da ambiti che il P.A.T. riconosce come tessuto urbano consolidato o come ambito di possibile espansione, venga anch'esso inserito all'interno dei "Limiti fisici alla nuova edificazione".</p> <p>Valutazione La proposta è meritevole di accoglimento poiché non incide sul dimensionamento e sui criteri informativi del PAT.</p>
6	<p>Illustrazione L'osservazione evidenzia l'opportunità che all'interno dell'Art. 46 delle Norme di Attuazione del P.A.T., che norma lo "Ambito oggetto di programmi complessi" sito in adiacenza al terminale della Autostrada "Valdastico Sud" attualmente in corso di realizzazione, venga fatto esplicito riferimento al disposto di cui all'Art. 38 delle Norme di Attuazione del nuovo P.T.R.C. adottato con D.G.R. n. 372 in data 17 Febbraio 2009. Tale integrazione potrebbe avvenire attraverso la seguente dizione: 1. Trattasi di ambiti, classificati anche dall'Art 38 delle N.d.A del P.T.R.C., che il P.A.T. individua come strategici</p> <p>Valutazione L'osservazione non è accoglibile in quanto non si può prefigurare la vigenza di una norma di uno strumento non ancora approvato. L'entrata in vigore eventuale del nuovo P.T.R.C. sarà motivo di per sé sufficiente per determinare gli adeguamenti degli strumenti subordinati, senza doverli anticipare forzatamente.</p>
7	<p>Illustrazione L'osservazione evidenzia come la linea che delimita il "Limite fisico alla Nuova edificazione" lungo la Via Moraro Inferiore determini una sacca che si insinua in maniera significativa all'interno di un'area caratterizzata da un tessuto urbano consolidato, in parte a destinazione residenziale ed in parte a destinazione produttiva. L'osservazione chiede che tale "Limite" venga modificato in modo tale da ricomprendere al suo interno la sacca precedentemente identificata.</p> <p>Valutazione Il P.A.T. ha lasciato la predetta "sacca" espressamente all'esterno del limite fisico alla nuova edificazione in quanto senza un accordo fra le differenti parti non sarebbe stato possibile realizzare nessuna soluzione urbanistica in grado di garantire quei livelli di qualità e di organicità sempre importanti, ma tanto più necessari in questa porzione di città caratterizzata da una certa casualità nella sua struttura urbana e da una non sempre chiara lettura del suo modo d'essere. Altro motivo ostativo per l'inserimento di tale area è anche comunque la realizzazione di nuovi elementi residenziali a ridosso di un'esistente area produttiva, sia pur attualmente dismessa, non appare opportuna. L'osservazione pertanto non è accoglibile.</p>
8	<p>Illustrazione L'osservazione si articola in due punti.</p> <p>1) Ritiene che la chiusura totale al traffico individuata dal P.A.T. dalla provenienze da Via Cappuccini creerebbe conseguenze negative alla mobilità locale e determinerebbe un eccesso di isolamento al quartiere.</p> <p>2) Ritiene che la soluzione viabilistica individuata dal P.A.T. in relazione al nodo viabilistico incentrato sullo storico ponte sull'Adigetto possa annullare il contesto storico del ponte. Ritiene che nelle previsioni di transito del traffico commerciale non sia stata tenuta in debito conto la presenza del nuovo ponte sull'Adige, ad Ovest, fra Carpi e Terrazzo in provincia di Verona. Propone di realizzare un nuovo ponte prospiciente il Largo Gradassi che potrebbe, assieme al ponte storico, determinare una possibilità di rotativa per tutte le categorie di traffico.</p>

	<p>Valutazione In riferimento al punto n. 1) si osserva che in quella zona la realizzazione di un sottopasso alla ferrovia, anche se strutturato su di una altezza tale da permettere solo il passaggio dei flussi veicolari leggeri, verrebbe a sconvolgere l'assetto attuale del quartiere con una penetrazione profonda della rampa di accesso al sottopasso nel tessuto urbano consolidato. Già nel recente passato una proposta simile aveva destato grande allarme e preoccupazione fra la popolazione residente. La circuitazione del traffico proveniente dal nuovo Casello della Autostrada Nogara – Mare potrà agevolmente articolarsi, all'interno della più complessiva proposta viabilistica delineata dal P.A.T., al fine di collegare armonicamente tutte le parti del tessuto urbano del Capoluogo.</p> <p>In riferimento al punto n. 2) si osserva che la natura stessa del P.A.T., nonché la scala di 1:10.000 nella quale esso viene espresso su precisa indicazione della Legge 11/04 non permette di scendere alla individuazione di singoli dettagli la cui definizione viene rimandata in sede di Piano degli Interventi (P.I.). Il P.A.T. al riguardo nella Tav. 4, con apposita grafia, esplicita il fatto che l'ambito in questione è considerato "Nodo viabilistico oggetto di studio" normato dall'Art. 55 delle N.d.A.. Occorre sottolineare al riguardo come l'ipotesi di determinare una vera e propria rotonda impernata sull'abbinamento fra il ponte storico ed un nuovo ponte da realizzare in posizione fronteggiante il Largo Gradassi è proprio la scelta che il P.A.T. ha individuato e che descrive, sia pure in termini di indicazione di massima, all'interno della Tav. 4.1. nella scala 1:5.000 intitolata: "Schema della accessibilità al Capoluogo. Green Belt - Una Cintura Verde per Badia Polesine".</p> <p>In tal senso, il punto 1) della Osservazione non è accoglibile, mentre il punto 2), pur costituendo un utile contributo alla valutazione complessiva della situazione, non dà luogo a modificazioni del piano.</p>
9	<p>Illustrazione L'osservazione in oggetto in realtà è composta da tre differenti Osservazioni.</p> <p>9.1) L'osservazione chiede che una corte rurale ricompresa fra la Via Cappuccini, Via Selva e gli ambiti a destinazione produttiva di "Crocetta IV" venga fatta oggetto di Scheda Urbanistica Normata, ai sensi dell'Art. 43 delle N.d.A. del P.A.T.</p> <p>9.2) L'osservazione chiede che un complesso rurale un tempo sede di allevamento, oggi dismesso, venga fatto oggetto di Scheda Urbanistica Normata, ai sensi dell'Art. 43 delle N.d.A. del P.A.T.</p> <p>9.3) L'osservazione evidenzia il fatto che lungo tutta la Via Selva si collochi una esigua fascia di terreno a destinazione agricola in adiacenza alla espansione produttiva di "Crocetta IV". Questa fascia di terreno, interrotta dalla presenza di qualche edificio a carattere rurale non è più utilizzabile a scopi agricoli, in considerazione della sua esiguità, e pertanto L'osservazione chiede che anche ad essa venga conferita la classificazione di "Area a destinazione produttiva" e che venga di conseguenza associata al compendio produttivo di Crocetta IV.</p>
	<p>Valutazione 9.1) non accoglibile poiché di pertinenza del PI: la richiesta potrà essere oggetto di considerazione in quella sede. 9.2) non accoglibile poiché di pertinenza del PI: la richiesta potrà essere oggetto di considerazione in quella sede. 9.3) non accoglibile: l'annessione della fascia di terreno alla adiacente area a destinazione produttiva verrebbe a determinare la necessità di una integrazione al P.U.A. attualmente vigente. La nuova articolazione dei lotti produttivi attualmente esistenti, che subirebbero modestissime integrazioni superficiali, verrebbe a determinare una situazione patrimoniale di discontinuità, il che impedirebbe di fatto la conseguente possibilità dei terreni stessi ad essere utilizzati. La questione potrà essere pertanto valutata con maggiore possibilità di approfondimento di tutti i termini della questione in sede di formazione del Piano degli Interventi.</p>
10	<p>Illustrazione L'osservazione chiede che la bozza di Accordo di Partecipazione ex Art. 6 L.R. 11/04 che ipotizzava sul terreno di proprietà dell'Osservante una edificabilità di 35.000 mc. all'interno di un ambito di 35.000 mq., ed una conseguente cessione alla Amministrazione Comunale per finalità pubbliche di mq. 28.000 possa venire modificata, al fine di garantire una migliore organizzazione della residenza, assegnando mq. 40.000 alla edificabilità, che rimarrebbe fissata in termini quantitativi sui 35.000 mc. originari, mentre alla Amministrazione Comunale verrebbero assegnati mq.23.000.</p> <p>L'osservazione chiede inoltre che una parte della volumetria assentita possa essere destinata ad attività commerciale.</p>
	<p>Valutazione Parzialmente accoglibile, limitatamente alla possibilità di una maggior dotazione di superficie di terreno per meglio organizzare l'impianto residenziale, nella considerazione che la porzione di terreno che viene ceduta alla Amministrazione Comunale risulta comunque ampiamente sufficiente alla realizzazione di quegli obiettivi di consolidamento in loco delle strutture scolastiche e per l'istruzione che il Comune intende realizzare, fermo restando il volume assegnato precedentemente; mentre non risulta meritevole di accoglimento la richiesta riferita alla presenza di attività commerciali</p>
11	<p>Illustrazione L'osservazione chiede una differente articolazione del collegamento viario fra la Via Cappuccini e la Via Bovazecchino in quanto ritiene che così come essa è rappresentata nel P.A.T. determinerebbe impatti negativi sull'ambiente e sulle aree residenziali viciniori.</p>

pag. 31/32	
	<p>Valutazione Non accoglibile, poiché contrasta con le valutazioni nel merito svolte nel P.A.T.</p>
	<p>Illustrazione L'osservazione riprende in parte il contenuto della precedente osservazione 9.3) e considera il fatto che, qualora essa venisse accettata, si renderebbe auspicabile l'organizzazione di una viabilità pubblica che, partendo dalla Via Cappuccini ed utilizzando inizialmente il sedime della Via Selva possa completare il collegamento fino alla intersezione con l'asse viario trasversale individuato dal P.U.A. della Zona produttiva Crocetta IV.</p>
12	<p>Valutazione L'osservazione non è accoglibile. In riferimento alla possibilità di recuperare la fascia di terreno ricompresa tra la Via Selva e l'ambito a destinazione produttiva si rinvia quanto considerato per l'osservazione 9.3. Qualora poi questa possibilità si dovesse concretizzare, un eventuale completamento della viabilità in loco non potrebbe che essere di competenza privatistica, nel quadro del più generale sistema viabilistico del P.U.A. di Crocetta IV.</p>
	<p>Illustrazione Prodotta dall'Azienda ULSS 18 – Rovigo. L'osservazione si articola in una serie di valutazioni attinenti a differenti argomenti a carattere sanitario. In particolare: 1) In riferimento alla qualità dell'aria ed al conseguente impatto sugli insediamenti produttivi e sulla viabilità, L'osservazione cita un Documento specifico approntato dai Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ULSS polesane ed inviato alle Amministrazioni Pubbliche in data 05 Maggio 2008. 2) Viene sottolineato il ruolo svolto dalla attività di promozione della attività fisica quale tema prioritario di salvaguardia alla salute e si auspica che nel territorio vengano create le condizioni strutturali ed ambientali per incentivare il cammino, la mobilità ciclabile ed i punti di interscambio con i diversi mezzi di trasporto. 3) Condivide quanto previsto dal P.A.T. in relazione al sistema di gestione dei corpi idrici e della loro naturalità biologica. 4) Esprime preoccupazione per la commistione sempre maggiormente presente di residenze e di attività produttive all'interno del territorio agricolo in relazione all'uso in agricoltura di prodotti fitosanitari od anche di prodotti classificati come tossici e nocivi.</p>
13	<p>Valutazione In relazione al punto 1) I contenuti dell'osservazione sono meritevoli di accoglimento. Si propone pertanto di inserire il seguente 4° comma all'Art. 47 – Ambiti a destinazione produttiva delle N.d.A. del P.A.T. "In sede di definizione progettuale dei P.U.A. concernenti ambiti a destinazione produttiva, ai fini dei garantire la assunzione di misure ottimali tese alla salvaguardia dell'ambiente ed in particolare dell'aria, devono essere verificate le condizioni di congruità in riferimento agli Artt. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive integrazioni e modificazioni)". Al punto 2) occorre osservare come le preoccupazioni espresse dall'osservazione siano state valutate anche in sede di elaborazione del P.A.T. e siano state formalizzate operativamente nelle Tavv. 4.1 e 4.2 del P.A.T. stesso, rispettivamente titolate "Schema della accessibilità al Capoluogo. Green Belt – Una Cintura Verde per Badia Polesine" e "Dalla Green Belt alle Greenways", nonché dall'Art. 54 delle N.d.A.. In relazione al punto 3) si prende atto della valutazione positiva espressa dall'osservazione sull'argomento. In relazione al punto 4), prendendo atto della difficoltà riconosciuta dalla stessa osservazione ad una soddisfacente risoluzione della problematica, si ricorda come l'Art. 42 delle N.d.A. "Criteri ed indirizzi per gli interventi all'interno di ambiti significativi sotto il profilo paesaggistico ed ambientale nei quali sono presenti elevati livelli di antropizzazione" esprime Indirizzi e Direttive in merito. Potrebbe essere inserito all'interno di questo Articolo un nuovo punto 2.4 così conformato: "(Il P.I. provvede alla individuazione delle modalità ottimali ai fini della regolamentazione, all'interno di questi ambiti, dell'utilizzazione a scopi agricoli di prodotti fitosanitari)</p>

CONCLUSIONI

Vista

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
- la tutela degli oggetti e degli ambiti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;

ritenuto che sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :

- della Provincia di Rovigo, formulato con nota n. 62497 del 12 dicembre 2012;

GIUSEPPE MANOLI

- del Distretto idrografico Delta Po Adige Canalbianco n. 688894 del 10 dicembre 2009;
- della Direzione regionale Agroambiente n. 541686 del 28 novembre 2012, limitatamente alle prescrizioni esplicitamente ivi formulate, e comunque in applicazione di disposizioni normative vigenti in materia agro-ambientale;
- della Direzione regionale Geologia e Georisorse n. 414110 del 14 settembre 2012;
- della Commissione regionale VAS n. 69 del 7 novembre 2011;
- della Direzione regionale Economia e Sviluppo Montano n. 445705 del 4 ottobre 2012;
- dell' 'Autorità di Bacino del Fiume Adige inviato con nota 716/P.P.34/99-E in data 14 maggio 2010;

tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi e concordi ed il parere consultivo favorevole del rappresentante della Provincia

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Badia Polesine, descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, e come composto da:

ELABORATI DI PROGETTO

1. TAV. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
2. TAV. 2 - Carta delle Invarianti
3. TAV. 3 - Carta delle Fragilità
4. TAV. 4 - Carta della Trasformabilità
5. TAV 4.1 - Carta della Trasformabilità: Schema dell'accessibilità al capoluogo
6. TAV. 4.2 - Carta della Trasformabilità: Dalla "Green Belt" alle "Greenways"
7. Elaborato - Norme di Attuazione
8. Elaborato - Allegato "A" alle Norme di Attuazione: A.T.O.
9. Elaborato - Allegato "B" alle Norme di Attuazione: Prontuario per gli Interventi nel territorio agricolo
10. Elaborato - Relazione

SUPPORTO DIGITALE

11. n. 1 DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della LR 11 del 2004.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
 Comitato
 previsto ai sensi del II comma dell'art 27
 copia conforme all'originale
 Consta di n. 17 fogli
 Venezia, lì 12.12.2012

IL SEGRETARIO
 f.to GIUSEPPE MANOLI

FIRMATO
 IL SEGRETARIO
 GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
 f.to VINCENZO FABRIS

GIUSEPPE MANOLI



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 120
DEL

- 7 DIC. 2012

OGGETTO: Comune di Badia Polesine (RO)
Piano di Assetto del Territorio – Quadro Conoscitivo
Assegnazione dell'Indice di Qualità e dell'Indice Complessivo di Qualità
Art. 11 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO

PREMESSO CHE

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" individua, al comma 2 dell'art. 2, tra i mezzi per perseguire le proprie finalità, "l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili";
- all'art. 10 inoltre la legge regionale definisce il quadro conoscitivo come "il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- il successivo art. 11 della citata legge assegna alla competenza della Giunta Regionale:
 - la verifica degli archivi alfa-numeric dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo mediante l'impiego di idonee procedure tecnico-statistiche, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ);
 - la definizione dei parametri di valutazione ed il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) per la validazione del quadro conoscitivo;
- con deliberazione n. 3178 dell'8 ottobre 2004 la Giunta regionale, approvando i c.d. *Atti di Indirizzo* in applicazione del comma 1 dell'art. 50 L.R. 11/04, lettere a) ed f), ha emanato le prime istruzioni operative e le direttive per l'applicazione della stessa L.R. 11 anche per quanto riguarda le banche dati ed il quadro conoscitivo del PAT; dette istruzioni operative sono state aggiornate ed incrementate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3811 del 9 dicembre 2009, pubblicata sul BUR n. 4 del 12 gennaio 2010;
- con deliberazione n. 3609 in data 22.11.2005, la Giunta Regionale ha assegnato alla Direzione Urbanistica, tra le altre, anche la competenza in materia di validazione dei quadri conoscitivi;
- con deliberazione n. 3958 del 12.12.2006 la Giunta Regionale ha attivato le "procedure di verifica degli archivi digitali di cui al 1° comma dell'art. 11 L.R. 11/04 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT / PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP)", ed ha definito i "parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui al comma 2 dell'art. 11 della LR 11/04", affidando al Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, sulla base della citata D.G.R. n. 3609/2005, l'incarico di provvedere con proprio decreto alla verifica degli archivi alfa-numeric e vettoriali dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo, nonché alla rilevazione degli indici di qualità sulla base dei predetti parametri;
- le procedure di verifica ed i parametri di valutazione del quadro conoscitivo sono descritti nell'allegato "A" della predetta delibera n. 3958/2006; in particolare, al punto 2.3 del predetto allegato è specificato che i due indici, ICQ ed IQ, sono espressi con un valore numerico compreso tra "0" e "1", estremi inclusi;

Mod. A - originale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE**n. 69 del 07 Novembre 2011**

(o.d.g. 4 del 07 Novembre 2011)

OGGETTO: Comune di Badia Polesine (RO). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 07 Novembre 2011 come da nota n. 511254 del 03.11.2011 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Badia Polesine (RO) con note n. 5829 del 30.03.2010, n. 6469 del 31.03.2010, n. 8855 del 13.05.2010, n. 14530 del 18.08.10 n. 4134 del 16.03.11 nota prot. del 16.06.11 acq. con prot. reg. n. 312347 del 30.06.11 n.14919 del 21.09.11 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;
- Il Comune di Badia Polesine ha approvato con Delibere di Giunta Comunale n. 107 del 11.07.2007 e n. 75 del 28.05.2008, l'adozione del Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale;
In data 08.08.2008 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione tra Regione Veneto e Comune.
In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del PAT, oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
Con delibera di Giunta comunale n. 17 del 25.02.2010 viene dato atto dell'espletamento della fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, dando conto dei relativi esiti e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;
Il Comune di Badia Polesine con DCC n. 2 del 18.03.10, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.2004.-
Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune, del sito web, del BUR, della Provincia di Rovigo e nei quotidiani: "Il Resto del Carlino" del 07.04.10 e su "Il Gazzettino" del 06.04.2010.-
Con note prot. n. 14530 del 18.08.10 e n. 4134 del 16.03.11 il Comune attesta che sono pervenute n. 12 osservazioni di cui nessuna inerente il Rapporto Ambientale.
- **PARERE DELLA COMMISSIONE VAS SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**
La Commissione Regionale VAS, con parere n. 29 del 06.05.2008, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale di Badia Polesine.
- **INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE ISTRUTTORIA**
Il Rapporto Ambientale riporta alcuni approfondimenti relativi al quadro conoscitivo ambientale, già indagato con il Rapporto Ambientale Preliminare. Tuttavia, in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni/chiarimenti. Il Comune, pertanto ha integrato il Rapporto Ambientale e la



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Sintesi non tecnica con quanto richiesto relativamente al quadro conoscitivo ambientale e alla valutazione del Piano.

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Badia Polesine sorge in un'area pianeggiante in sponda destra del Fiume Adige, nella zona Nord-Ovest del territorio provinciale di Rovigo (Alto Polesine). Questo territorio confina:

- a Nord con i Comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige (PD) e Terrazzo (VR);
- ad Est con il Comune di Lendinara (RO);
- a Sud con i Comuni di Canda e Trecenta (RO);
- a Sud-Ovest con il Comune di Giacciano con Baruchella (RO);
- ad Ovest con il Comune di Castagnaro (VR).

Il territorio comunale ha una forma irregolare (sagoma zoomorfa di una farfalla), con una superficie complessiva di circa 44,8 kmq, dista circa 24 km dal proprio Capoluogo di Provincia e risulta ad esso collegato mediante la SR88 Rodigina. Esso è inoltre servito dalla SS434 Transpolesana Verona-Rovigo con la quale esso si mette in relazione con i principali Comuni del Veneto meridionale. Il Comune ha registrato una popolazione residente al 31.12.2006 di 10.793 abitanti corrispondenti ad una densità abitativa di 242 ab/kmq.

Il territorio comunale di Badia Polesine, da un punto di vista altimetrico si presenta abbastanza omogeneo, con quote generalmente comprese tra 7 e 11 m slmm. L'andamento piano-altimetrico risulta, infatti, abbastanza costante, con valori di quota più alti in corrispondenza della zona a NW e più bassi in quella a SE. Sul confine Nord del comune scorre il fiume Adige, di tipo pensile; la quota dell'argine è mediamente pari a 19 m slmm. Il territorio badiese risulta caratterizzato da grandi distese di aree agricole coltivate e dal passaggio del fiume Adige.

Il sistema insediativo

Il territorio comunale di Badia Polesine appare oggi strutturato con caratterizzazioni analoghe a quelle degli altri comuni del suo intorno con una popolazione residente che tende a raccogliersi attorno al Capoluogo e alle piccole frazioni, andando a costituire in alcuni casi una vera e propria serie di piccoli nuclei urbani isolati. Badia Polesine si articola, sotto il profilo residenziale, in un Capoluogo e in quattro frazioni (Villafora, Villa d'Adige, Crocetta, Salvaterra) ed in tre principali nuclei abitati (Barchetta, Bovazecchino e Colombano).

Il terreno pianeggiante è solcato da una rete viaria gerarchicamente articolata ed è percorso da una ricca serie di corsi d'acqua, più o meno importanti, che tuttavia costituiscono il necessario quadro di riferimento sia per la rete viabilistica che per la distribuzione e l'articolazione degli insediamenti residenziali e produttivi. Esiste, infatti, un'importante edificazione distribuita lungo il percorso delle vie di comunicazione minori le quali, spesso, a loro volta si organizzano in adiacenza delle rive dei numerosi corsi d'acqua che si distribuiscono in maniera significativa all'interno del territorio comunale. All'interno delle frazioni e dei nuclei abitati, con esclusione del Capoluogo, su circa 3350 abitanti censiti (dati 1996) ben 1856 (pari ad oltre il 55%) erano residenti all'esterno del pur piccolo nucleo urbano, organizzati cioè in termini di case sparse.

Lo stesso Capoluogo, articolato nella sua porzione centrale attorno all'Adigetto, si prolunga poi, verso Ovest e verso Est lungo il percorso della SR88 "Rodigina" dando così luogo ad un continuo urbanizzato lungo quasi 5 km.

I centri storici

L'Atlante regionale dei Centri Storici individua, in Badia Polesine, la presenza di nove differenti situazioni classificate come Centri Storici (il capoluogo, i centri di Colombano, Crocetta, Le Giare, Salvaterra, Villa d'Adige, Villafora e i nuclei abitati di Castel Trivellino e Sabbioni. Villa d'Adige e Crocetta mostrano ancora oggi gli antichi Municipi, segno della loro passata storia, assieme a Salvaterra, di Comuni autonomi.

Infrastrutture

Il Comune di Badia Polesine, ma ancor di più il suo centro, si trova in una posizione di transizione tra l'alta e la bassa pianura, al centro di una crocevia di strade che si estendono sia in direzione N-S che in quella E-S.



giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il centro storico comunale, infatti, risulta oggi fortemente gravato da un traffico anche pesante, che va ad incidere negativamente sulla qualità dell'aria e quindi di conseguenza anche su quella della vita delle persone che in esso vi abitano.

Dato che Badia Polesine ha l'ambizione di diventare uno dei nodi viabilistici principali della provincia di Rovigo e dell'intero Polesine, allo stato attuale risulta, pertanto, fondamentale sottolineare la mancanza di uno studio del traffico esistente. Questa mancanza risulta ancora più grave, dato che per tale matrice non esistono dati aggiornati sulla situazione attuale e sui possibili sviluppi futuri, alla luce dei profondi cambiamenti che le due nuove opere autostradali (l'A31 Valdastico Sud e la Nogara-Mare) potranno determinare sull'intero assetto viabilistico non solo locale e del forte rilancio che interesserà Badia Polesine come polo di riferimento viabilistico dell'area medio-padana e polesana,

La linea ferroviaria esistente, assieme all'Idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante e alla SS434 costituiscono il sistema plurimodale di collegamento tra Veronese e Polesine fino al mare. Tale sistema deve pertanto essere valorizzato da iniziative non solo locali ma anche sovraordinate.

L'Adige rappresenta anch'esso un'importantissima via di comunicazione che necessita di una seria valorizzazione sia turistica che commerciale.

Per quanto riguarda la rete della mobilità lenta, a scala comunale e sovracomunale sono in progetto diversi itinerari che coinvolgono il territorio badiese; essi dovranno, però, trovare una concretizzazione nei vari piani di assetto territoriali interessati.

– INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

Badia Polesine mostra da oltre trent'anni una popolazione residente stabile che si aggira attorno agli 11.000 abitanti (circa 240ab/kmq). Tale situazione di stabilità, ancora più significativa se confrontata con i trend medi provinciali che risultano di fatto generalmente negativi, è legata all'ampia offerta di servizi presente a livello comunale.

Recentemente è stato registrato un leggero incremento della popolazione (+1,45% annuo medio), accompagnato anche da un aumento del numero di famiglie (+7,38% tra il 2001 e il 2005), legato in parte anche alla riduzione del numero medio di componenti per singola famiglia. L'aumento della popolazione è, comunque, principalmente dovuto alla presenza di un saldo migratorio positivo che, specialmente negli ultimi anni, compensa in maniera piena quello naturale negativo esistente.

Si tratta di una popolazione complessivamente più "giovane" rispetto a quella dei Comuni limitrofi (indice di vecchiaia più basso), caratterizzata da un più ridotto numero di "anziani per bambino" rispetto alla media del comprensorio dell'Alto Polesine e tendenzialmente concentrata nel Capoluogo. Circa 50 anni fa, infatti, la popolazione del capoluogo era pari al solo 30% di quella totale; tale percentuale è aumentata negli anni a seguire fino a raggiungere oggi circa il 70% della popolazione residente totale. Questo fenomeno di centralizzazione sarà destinato ad aumentare sia a causa del sempre maggior peso che Badia Polesine sta assumendo in termini di fornitura di servizi (scolastici, amministrativi, sportivi, ecc.), sia a seguito dell'attivazione della nuova vasta area a destinazione produttiva "Crocetta IV", del completamento del tracciato sud della A31 Valdastico e della riconversione della SS434 in autostrada "Nogara-Mare".

Per quanto riguarda gli stranieri, si è registrato un recente aumento del loro numero (origine prevalentemente marocchina, albanese, cinese e romena), il cui numero è più che raddoppiato in soli 4 anni (2001-2005).

Settore primario

Il settore agricolo badiese risulta chiaramente messo in secondo piano da quello industriale locale sia per quanto riguarda il numero di addetti impiegati sia per quanto riguarda il numero di unità locali.

Negli ultimi anni è stato registrato un progressivo rafforzamento delle unità agricole, anche se i valori oggi raggiunti sono inferiori a quelli medi provinciali. Il numero di aziende totali, infatti, si è ridotto progressivamente, specialmente a spese di quelle a direzione familiare, visto che quelle a conduzione extrafamiliare risultano in forte crescita.

La SAU risulta da ormai quasi 10 anni complessivamente stazionaria, destinata comunque ad attività abbastanza variegata (aziende serricole, orticole specializzate, cerealicole, frutticole, ecc...). Sono attualmente presenti, inoltre, 9 aziende che praticano un'agricoltura di tipo biologico.

Gli allevamenti censiti nel 2001 sono prevalentemente di tipo avicolo, seguiti da quelli dei bovini e da quelli dei suini, ovini e conigli.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Settore secondario

Il settore industriale badiese rappresenta il principale traino economico dell'intero comune in quanto ha mostrato un andamento di costante crescita negli anni, accompagnato da una parte dalla riduzione del numero di aziende operanti e dall'altra da un generale aumento del numero di addetti impiegati. Negli ultimi anni, però, si è riscontrato una leggera flessione per quanto riguarda il numero di addetti impiegati, probabilmente a causa della progressiva meccanizzazione dei processi produttivi e dell'informatizzazione del settore terziario. Allo stato attuale non esistono attività considerate a rischio di incidente rilevante; esiste però una porzione di territorio comunale interessato dalla potenziale area di danno associata alla presenza, nel Comune di Canda, della Sapio Industrie srl.

Turismo

Il Comune di Badia Polesine non ha mai mostrato, data la particolarmente elevata distanza dalla costa (principale fonte provinciale del turismo), una forte vocazione nel settore turistico.

L'offerta ricettiva del Comune di Badia Polesine, comunque abbastanza buona se confrontata con i Comuni limitrofi, è fortemente legata al particolare ruolo di nodo viabilistico che esso ancora oggi assume a livello provinciale e sovraprovinciale. Allo stato attuale sono presenti ed operanti n. 2 Esercizi alberghieri (62 posti letto). Vi è, inoltre, un'iniziativa finalizzata all'imminente realizzazione di una terza struttura alberghiera situata in adiacenza alla principale zona produttiva di Crocetta. Gli esercizi extralberghieri presenti sono, secondo i dati del 2006, 4 per un totale di 30 posti letto.

Sotto il profilo dei flussi turistici, invece, occorre segnalare come il trend registrato nel periodo 2002-2004 sia particolarmente negativo, con percentuali anche molto significative.

Le motivazioni di questo così sensibile calo vanno probabilmente ricercate nella bassa capacità attrattiva che tali luoghi esercitano, dovuta ad infelici e/o non sufficienti politiche di promozione turistica locale.

Dato che, come già accennato, il Comune di Badia Polesine è interessato anche da flussi di traffico di natura stagionale e dato il peso ancora maggiore che esso assumerà a livello logistico con il completamento della A31 – Valdastico Sud e con la conversione della SS434 in autostrada, è apparso importante impostare a livello comunale e sovracomunale nuove politiche di promozione del territorio e delle sue attrattive, al fine di poter godere anche sotto il profilo turistico i flussi di traffico che in futuro attraverseranno queste zone.

STATO DELL'AMBIENTE

Il Quadro Conoscitivo Ambientale è stato integrato durante la fase istruttoria con opportuni approfondimenti e chiarimenti, dei quali di seguito si riportano alcuni contenuti sintetici distinti per componente ambientale.

Clima

Il clima del Comune di Badia Polesine, come per tutti gli altri comuni della pianura veneta, esso presenta caratteristiche proprie legate da una parte all'azione mitigatrice delle acque mediterranee e dall'altra all'effetto orografico della catena alpina e alla continentalità dell'area centro-europea. Sempre a carattere generale si sottolinea come negli ultimi decenni, più specificatamente dal 1956 al 2004, l'andamento climatico registrato in Veneto mostri una tendenziale crescita dei valori termici e una lieve diminuzione delle precipitazioni.

Aria

Il territorio di Badia Polesine, ricompreso nella bassa pianura veneta, risulta interessato da una situazione di inquinamento diffuso dovuto alla permanenza e stagnazione delle sostanze inquinanti disperse nell'aria. La Pianura Padana è, infatti, una delle zone a più alta concentrazione industriale in Europa (elevate emissioni inquinanti) e allo stesso tempo ha la forma di un catino, in cui si vanno a raccogliere tutti gli inquinanti atmosferici prodotti. Durante i periodi invernali la presenza di anticiclone in tale area determina un maggior raffreddamento dell'aria a bassa quota rispetto a quella ad alta quota, determinando una forte inversione termica che impedisce agli inquinanti presenti nell'aria di disperdersi.

A questa situazione si va a sommare la pressione esercitata dall'attività manifatturiera locale e la particolare situazione di traffico intenso che caratterizza buona parte del territorio di Badia Polesine. Secondo i dati rilevati dalla stazione di Villafora (attiva dall'aprile 2007), quest'ultimo risulta interessato da un inquinamento sicuramente legato al transito dei veicoli e alle emissioni provenienti da impianti produttivi. Valori particolarmente importanti sono stati, infatti, registrati per quanto riguarda le concentrazioni di PM₁₀ (> di 50µg/mc per più di 78 superamenti per il solo 2008). Per quanto riguarda il



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

traffico si sottolinea, infine, come probabilmente lungo la SR88, in corrispondenza del centro abitato badiese, tale situazione risulti ancora peggiore, dato non solo l'elevato volume di veicoli transitanti ma anche al fatto che si tratta di un passaggio a lenta percorrenza dove molto spesso i mezzi sono costretti a fermarsi e ripartire più volte data la presenza di numerosi incroci dotati di semafori.

Acqua

La situazione attuale vede il Comune di Badia Polesine interessato dal Fiume Adige, da alcuni fiumi secondari e da una fitta rete di canali abbastanza complessa e strutturata, spesso caratterizzata dalla presenza di sponde artificiali, prive di fasce tampone e di qualsiasi altro segno di naturalità.

Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali, allo stato attuale, uno dei fattori principali di inquinamento è rappresentato dall'attività agro-zootecnica, probabilmente la principale responsabile delle elevate concentrazioni di azoto ammoniacale ed azoto nitrico registrate nella Fossa Maestra, nello Scolo Ceresolo e nello Scolo Valdentro.

Relativamente alle acque sotterranee la situazione registrata appare non molto buona, poiché caratterizzata da inquinamento, seppur di origine naturale. La concentrazione di inquinanti antropici quali pesticidi, ecc..., è risultata, invece, inferiore al limite di rilevabilità.

Non esiste, inoltre, presso il Comune un archivio di tutti i punti di prelievo presenti all'interno del territorio comunale.

La presenza di una rete acquedottistica e di una rete fognaria ben sviluppate rappresenta un aspetto positivo nella realtà comunale. La ridotta percentuale di utenze non allacciate è riferita per lo più a singole abitazioni sparse nelle zone più periferiche, non ancora raggiunte dalla rete pubblica e per le quali sono in corso interventi progressivi di allacciamento con i limiti economici dovuti al complesso rapporto costi/benefici connesso alla estensione delle reti pubbliche.

Suolo e sottosuolo

La presenza di aree classificate a rischio idraulico dai relativi Consorzi di Bonifica, in particolar modo quelle prossime all'area urbana, rappresentano uno dei punti di maggiore criticità relativamente alla presente matrice.

La parte a S-E del territorio è quella più fragile a causa di fattori litologici e morfologici. Questa zona, complessivamente pianeggiante e morfologicamente più depressa, è interessata da un alto rischio di percolazione azoto e da problemi nel deflusso delle acque.

Un'altra criticità rilevata è relativa al valore delle superfici impermeabilizzate presenti nel territorio comunale, legate principalmente all'area residenziale ed industriale-commerciale.

Tale criticità va a sommarsi alla presenza di una situazione particolarmente delicata dal punto di vista idraulico.

L'analisi dell'elaborato "Compatibilità geologica" ha permesso di esprimere alcune considerazioni:

- le aree idonee sono concentrate nella zona centrale del Comune di Badia Polesine e all'estremità nord-occidentale del territorio comunale, nella frazione di Villa d'Adige, non interessata dalla presenza di paleovalvei;
- il resto del territorio è caratterizzato dalla presenza di aree idonee allo sviluppo urbanistico a condizione che siano effettuate specifiche indagini di dettaglio o che siano adottati accorgimenti tecnici tali da rendere l'opera fruibile e non soggetta a rischio particolarmente elevato. Le aree idonee a condizione sono considerate tali in base a diversi fattori: falda freatica prossima al piano campagna, scarsa permeabilità dei terreni superficiali, aree a deflusso difficoltoso e particolare vulnerabilità idrogeologica.

Biodiversità Flora e fauna

L'area di Badia Polesine non è contraddistinta da una specifica biodiversità floristica e faunistica; in esso si ritrovano per lo più le specie coltivate di piante e le specie per lo più allevate di animali. Vi sono delle zone a bosco e siti naturalistici ove predomina una maggiore biodiversità naturale e meno antropica, ma sono pochissime. Si ritiene necessario salvaguardare queste aree, per favorire corridoi ecologici e punti di contatto in modo che la flora e la fauna possano riprodursi con facilità.

Nell'ambiente del fiume Adige e quello dei corsi d'acqua minori (Adigetto, Ceresolo, Malopera e Valdentro) hanno naturalmente una peculiarità altrettanto degna di attenzione per ciò che riguarda la fauna. Gli uccelli acquatici rappresentano una buona parte del patrimonio faunistico naturale del territorio sia stanziale, sia migratorio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Molte colture come la canapa o il lino, sono scomparse da ormai un cinquantennio, i filari di vite "maritati" (sostenuti da tutori vivi) all'olmo o all'acero, sono dei relitti del paesaggio agrario padovano e badiense.

Riguardo i sistemi ecologico-naturali ed antropici vi sono i sistemi ambientali naturali e/o parzialmente antropizzati quali in particolare le trame di siepi campestri, le formazioni boschive, le aree umide, le cave senili rinaturalizzate, i canali e i corsi d'acqua parzialmente naturali, l'area SIC, le reti ecologiche, i biotopi e gli ecosistemi riconducibili ad un determinato ordinamento produttivo. Relativamente all'area lungo il corso dell'Adige definito SIC andrebbe perseguita la sua tutela e la sua valorizzazione tramite un progetto di riqualificazione, di gestione e di fruizione pubblica, ricorrendo anche a provvidenze e a contributi regionali e comunitari. Relativamente al canale Malopera e al canale Valdentro, che proprio per le loro caratteristiche di semi naturalità vengono proposti come potenziali corridoi ecologici che attraversano l'intero territorio comunale, si ritiene possano raggiungere questo stato finale, tramite un progetto di rinaturalizzazione lungo tutto il corso in grado di definire anche un loro collegamento.

La rete ecologica badiense nel Sito di Interesse Comunitario (SIC IT32100042) una vera e propria "Core Area" e nei gorgi, nei maceri, nelle zone boscate, nelle oasi di protezione della fauna, nelle formazioni antropogene le stepping stones, mentre attorno al SIC sono state individuate le buffer zone, le zone cuscinetto.

Gli ambienti riparati badesi (lungo i corsi d'acqua Adige, Adigetto, Ceresolo, Malopera e Valdentro) presentano anch'essi associazioni vegetazionali di un certo interesse in quanto sempre più difficilmente riscontrabili causa gli interventi di bonifica e di regimazione delle acque.

La fauna del territorio badiense è rappresentata da un centinaio di specie di animali vertebrati (autoctone ed alloctone) tra cui una decina di specie di pesci, una decina di anfibi e rettili, una sessantina di uccelli nidificanti e una trentina di mammiferi. A queste specie si debbono aggiungere le numerose centinaia di specie di animali invertebrati: artropodi, anellidi, ecc...

Una biodiversità che ha subito variazioni nel corso degli ultimi decenni a seguito di una agricoltura che ha eliminato molte scoline, ha eliminato i maceri, le siepi, i boschetti, i broli, ha introdotto la monocoltura, ha cambiato le cultivars, ha intensificato gli allevamenti zootecnici a scapito di quelli di corte, ha fatto massiccio uso di antiparassitari e di concimi chimici modificando così l'ambiente che ha reagito con un cambiamento a livello di flora e fauna naturale e selvatica. Tutto questo non diversamente dal resto del territorio agricolo circostante.

Vi è stato un incremento di aziende che hanno scelto il metodo di coltivazione integrato e biologico, vi sono stati dei recuperi ambientali di alcune cave di argilla, vi sono state realizzazioni di giardini privati, vi è stata la cura e la conservazione di alcuni parchi storici e la rinaturalizzazione di alcune zone golenali ed umide del territorio.

Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Di grande interesse, quale segno-matrice caratterizzante il paesaggio e l'ambiente del Comune di Badia Polesine è rappresentato dalle alte arginature erbose della sinistra idrografica del Fiume Adige. Le ripe sono popolate da una vegetazione formata da salici, pioppi, gelsi, robinia, platani, accompagnati da varie specie d'arbusti quali il pruno selvatico, il sambuco nero, la sanguinella.

A Villa d'Adige vi è una zona golenale in gestione al Servizio Forestale ed adibita parte a pioppeto e parte a bosco e a prato. Tutto questo per un lungo tratto di Fiume che da Villa d'Adige arriva sino al Colombano costituisce un Sito di Importanza Comunitaria SIC.

Tra la strada statale 499 rodigina e l'argine dell'Adige, vi è una fascia agricola caratterizzata da una tradizionale tessitura di campi con sistemazione agraria alla "padovana" modificata "alla ferrarese", ove sono spariti quasi ovunque i cavini e le piantate e sono rimasti alcuni filari, alcune siepi e alcune corti rurali ed alcune aree boscate, alcune cave e zone umide quali elementi significativi del paesaggio. Pochi gli immobili incompatibili e poche le frammentazioni degli habitat rappresentate da strade. Vi è la realizzazione dell'autostrada Valdastico Sud che causerà sensibili impatti ambientali su habitat, flora e fauna. Vi sono alcune zone archeologiche quali: Buora, Frasche, Fornace ed Acquaro (tutte a Sud del territorio comunale per lo più nella fascia di terreno agricolo degli specchi d'acqua, del bacino di espansione Buora e dell'antica bonifica (Acquaro). Sono evidenziati capitelli, chiesette e sacelli disseminati nel territorio agricolo comunale; vi sono boschi e zone di imboschimento recente, alberature di rilievo in località Bova Zecchino e nella fascia rivierasca l'Adige, alberature di pregio nel terreno a



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ridosso (a Ovest) del centro storico di Salvaterra, corti rurali di pregio, complessi di fabbrica architettonicamente di pregio disseminati ovunque nel territorio agricolo comunale.

Altre aree ed elementi a specifica valenza ambientale e paesaggistica

I paleoalvei, le antiche strade, le zone archeologiche, le aree di antica bonifica sono stati rilevati principalmente quegli elementi qualificanti il paesaggio agrario quali: edifici e manufatti storici e rurali, fonti naturali, viali alberati, broli, siepi, ambienti riparati. Nel territorio comunale esistono aree e manufatti a valenza paesaggistica, quali:

- **chiesette e capitelli:** Vi sono le chiesette ed i capitelli o sacelli importanti nella cultura e nella tradizione popolare, oltre che per la loro valenza architettonica o storica: chiesetta di S. Antonio a Salvaterra che sorge dove esisteva un antichissimo convento, ecc..
- **percorsi ciclabili, itinerari agrituristici:** Vi sono alcuni percorsi ciclabili o itinerari agrituristici esistenti e di progetto che ricalcano i paleo alvei e portano a località di valenza paesistico-naturalistica: (il bosco vecio a Colombano, l'Acquaro a Salvaterra ove ancora resistono le vestigia delle antiche fontane d'acque minerali e ove vi sono antichi siti romani, i gorghi a Villa d'Adige, la strada arginale in destra fiume Adige da Villa d'Adige a Villafora attraversando tutto il SIC);
- **zone già boscate:** il Bosco vecio è una zona già boscata con valenza ambientale e paesaggistica;
- **zone di rimboscimento potenziale:** tutti i siti di interesse ambientale ove in passato esistevano boschi naturali o siti che possono rappresentare habitat contigui con altri a protezione della biodiversità possono essere zone di rimboscimento potenziale. Sono zone di piantumazione e di rimboscimento potenziale i corridoi ecologici secondari e potenziali individuati nella carta della trasformabilità ed in quella delle invariati;
- **corridoi:** da prevedere, da progettare e da incentivare con il coinvolgimento dei privati approfittando degli incentivi previsti dalle misure del PRS nella programmazione comunitaria 2007-2013;
- **alberature di rilievo:** alcune siepi o alberature di rilievo tra Via Vallazza e Via Rettilineo, unitamente ai pioppi cipressini segnalati dal WWF in località Bova Zecchino sono elementi puntuali e lineari del paesaggio;
- **zone umide, cave, risorgive:** l'Acquaro con la vicina area della vecchia bonifica, le ex cave di Salvaterra, l'invaso Buora, i gorghi del Bisatello e la ex cava la Barchetta di Villa D'Adige, le cave del bosco vecio sono zone umide interessanti;
- **corsi d'acqua principali:** i corsi d'acqua principali sono: Adige (che separa il Comune di Badia da quelli di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige e Terrazzo), Adigetto (che origina dall'Adige, attraversa il centro di Badia e di Salvaterra), Ceresolo (che origina dall'Adigetto ed attraversa la frazione di Villafora), Malopera (che origina dall'Adige e si immette nella Fossa Maestra passando per Crocetta) e Scolo Valdentro (che origina a Crocetta ed attraversa Salvaterra). L'idrografia costituita da canali e scoli è regolata idraulicamente dai due consorzi di Bonifica: il Consorzio Adige Canalbianco e Consorzio Valli Grandi e Medio veronese;
- **paleoalvei:** Un territorio da lungo tempo umanizzato riporta sempre le tracce delle antiche presenza, talvolta sommerse, che vengono rilevate a volte soltanto con sofisticate tecniche di tele-rilevamento (foto aeree di vario tipo, rilevamento satellitare, ecc..) Il territorio di Badia Polesine è ricco di paleoalvei: in alcune zone sono ancora intatti ed attivi, in altre interrati. Paleoalvei di notevole importanza si riscontrano subito a Ovest di Badia; sono i relitti del Castagnaro e della Malopera formati nel 1138, ma sicuramente più antichi e successivamente ripresi in modo doloso. La prima rotta localizza a Est di Carpi, lambisce l'abitato di Castagnaro, passa subito ad Est di Menà a Baruchella, attraversa Giacciano e, in località La chiavica di Scardovara, si unisce con la rotta della Malopera per gettarsi, in prossimità di Canda, nel Canal Bianco. La rotta della Malopera si trova circa a metà tra Villa d'Adige e Badia, passa per Pissatola e, alla Chiavica Scardovara, si unisce alla rotta del Castagnaro. I due Paleoalvei attualmente si presentano pensili e con un dislivello di qualche metro sul piano campagna medio circostante. I sedimenti che in essi si riscontrano sono prevalentemente sabbiosi e, in certi luoghi e a certe profondità, ghiaiosi. Questi banchi sono di notevole spessore, come a giustificare la presenza per un tempo prolungato di un corso d'acqua ad alta energia, interrotto bruscamente. Un alveo ancora attivo, ma talmente importante ed antico da potersi definire Paleoalveo, è l'Adigetto. Secondo alcuni autori si origina per mezzo di una rotta dell'Adige. Ha origine a Badia, attraversa Salvaterra, Ramodipalo, Lendinara e prosegue formando accentuati meandri per Villanova del Ghebbo, Costa, Roverdicrè, per giungere nel centro del



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

capoluogo paesano. Per quasi tutto il suo percorso si presenta terrazzato e pensile, con insediamenti tendenzialmente sabbiosi, come a dimostrare una prolungata attività idrica. Nel quadrilatero Castagnaro-Zelo-Salvaterra-Badia, la paleoidrografia diviene complicata per le innumerevoli divagazioni dei corsi già citati, ma anche per la presenza di un antico corso d'acqua un tempo denominato Tartarello. Anche ad Est di Badia, nel territorio compreso fra l'attuale Adigetto e l'Adige, la paleoidrografia è abbastanza complicata poiché l'interpretazione aerea mette in evidenza numerosi paleoalvei sepolti e superficiali. Nella carta del paesaggio sono stati messi in evidenza i paleoalvei più importanti, non trascurando di evidenziare le linee dossive corrispondenti ai vecchi diversivi dell'Adigetto, ai percorsi fluviali, quali il canale Camignola, in sinistra che confluisce bruscamente nel Ceresolo, il Caobuso, in destra dell'Adigetto, che si immetteva nell'antico percorso del tartaro a Crocetta, il cui tracciato è segnato dalla Via Pelosa, ora Via Masetti e Via Muro, l'Arzarelo, sempre in destra, tuttora riconoscibile in una linea dossiva che scende dall'Adigetto, subito a monte dell'abitato di Salvaterra, percorrendo un tragitto sinuoso da individuarsi nel Governo medioevale;

- zone archeologiche; vi sono alcune zone di interesse archeologico quali: Buora, Frasche, Fornace, Acquaro, Boaria grande;
- fabbricati e corti rurali di interesse architettonico e storico, catalogati su apposite schede.

Invarianti di natura ambientale e paesaggistica

Oltre al SIC e ai corsi d'acqua già vincolati, sono stati da noi individuati luoghi identificativi di tipo areale meritevoli di una tutela e di una valorizzazione dei loro caratteri fondamentali che impreziosiscono il paesaggio e che già, in parte, sono Oasi di Protezione speciale. Più precisamente, la zona dell'Adige posta ad est del SIC (verso Villafora), i gorgi del Bisatello di Villa d'Adige, la ex cava Barchetta e la Cava Lunga di Villa d'Adige, le cave Pedretti ed il Bosco Vecchio, il bacino di espansione della Buora, gli specchi lacuali (ex cave d'argilla) di Salvaterra in località Giare a Ovest della Via Po Alto e in località Giampo, a Ovest della Via Cavallo presso l'azienda Bozzolan.

Sono state individuate come invarianti lineari il filare di pioppi cipressini che da Via Rettilineo porta a Via Vallazza, la strada Via Vallazza nel tratto che va da Via Martiri di Villamarzana sino all'incrocio sul ponte dell'Adigetto con Via Rettilineo a Salvaterra.

Oltre al SIC vi sono sistemi ambientali naturali e/o parzialmente antropizzati quali in particolare le trame di siepi campestri, le formazioni boschive di recente costituzione, le aree umide, i canali e i corsi d'acqua parzialmente naturali, ma da annoverarsi tra le aree o i luoghi o i territori ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risultino indispensabili all'attuazione di uno sviluppo sostenibile vi è il *Bosco vecchio*, i gorgi di Villa'Adige e l'ex cava in località Barchetta, già indicate tra le invarianti Paesaggistiche e comprese nelle Oasi di protezione della fauna. La porzione occidentale degli stessi paleoalvei è stata identificata come invariante, in modo da poterne tutelare i pregi paesaggistico-ambientali.

Beni materiali

Rumore

Sulla base di quanto riportato in merito alle condizioni di inquinamento acustico instauratesi sul territorio comunale emerge come il territorio di Badia Polesine presenti alcune aree di sofferenza acustica dove è stato evidenziato un superamento dei limiti di classe. In tali aree risulta pertanto necessario attivare una serie di interventi di risanamento acustico, possibilmente preceduta da una nuova campagna di misurazioni finalizzata a definire i livelli di inquinamento acustico oggi presenti, aggiornando quindi la situazione rilevata con la campagna di misurazioni 2002-2003. Tale aggiornamento dovrà comunque tenere in considerazione anche la variazione di traffico che verrà a crearsi (non solo in corrispondenza del centro storico) con l'ultimazione dei lavori dell'autostrada A31-Valdastico Sud e della Nogara-Mare, oltre che del completamento dell'area industriale.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Radon

nel Comune di Badia Polesine la percentuale di abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 Bq/mc sia perfettamente in linea con la media della provincia di Rovigo e decisamente inferiore rispetto al valore medio della regione Veneto. A Badia Polesine, circa una casa su 1730 ha i valori che superano il livello di riferimento.

Radiazioni non ionizzanti



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il comune di Badia Polesine è interessato solamente nella porzione più a SE dal passaggio di una linea elettrica a 132 kV di tensione a singola terna. Non sono stati ritenuti oggetto di verifica in questa sede gli elettrodotti che transitano nei territori limitrofi in quanto l'influenza del campo magnetico prodotto dalle linee elettriche si fa sentire sulle distanze dell'ordine di alcune decine di metri. Ciò significa che il campo elettromagnetico generato dalle linee elettriche ad alta tensione dei comuni limitrofi non può essere avvertito nei territori di Badia Polesine.

In merito alle sorgenti RF sono state svolte da ARPAV due campagne di misura del campo elettromagnetico emesso da alcuni degli impianti di telecomunicazioni presenti nel territorio di Badia Polesine. I dati emersi da queste campagne mostrano un valore medio inferiore a 0,6 V/m e valori massimi inferiori a 1,3 V/m, ben al di sotto del valore di attenzione/obiettivo di qualità di 6 V/m previsto dalla normativa vigente.

Energia

I consumi pro-capite di energia elettrica nel territorio rodigino sono in leggera controtendenza rispetto a quelli medi regionali. Il settore che richiede il più alto contributo in termini di consumi di energia elettrica è quello industriale, che da solo rappresenta poco più del 42% del consumo totale.

È stato registrato negli ultimi anni un progressivo aumento di tali consumi da parte del settore terziario e di quello domestico; l'agricoltura, invece, nonostante il suo particolare sviluppo in queste zone, ha mostrato un andamento dei consumi abbastanza costante. Non sono stati raccolti, per tale materia, dei dati più specifici, relativi al solo Comune di Badia Polesine.

Per quanto riguarda i consumi di metano, invece, i dati relativi al solo territorio badiese mostrano una recente riduzione, un andamento in controtendenza rispetto a quello registrato per i Comuni limitrofi o a livello provinciale.

Rifiuti

Badia Polesine è dotata dal 2001 di un regolamento comunale per la gestione del ciclo dei rifiuti. Attualmente nel territorio badiese è in vigore il sistema di raccolta porta a porta totale ed è presente un ecocentro autorizzato.

I rifiuti prodotti nel territorio badiese, nonostante l'aumento di popolazione registrato, sono quantitativamente in leggero calo; ciononostante la situazione risulta più negativa non solo rispetto a quella media provinciale ma anche a quella registrata nei comuni limitrofi, visto i più alti valori rilevati di rifiuto urbano pro-capite prodotto.

La raccolta differenziata, arrivata al 60,7% nel 2007, è sicuramente più elevata della media provinciale ma risulta decisamente più bassa rispetto a quella registrata nei Comuni limitrofi del medesimo livello insediativo quali quello di Lendinara.

– OBIETTIVI DEL PAT

In relazione agli obiettivi contenuti nel Documento Preliminare, le azioni del Piano tendono prioritariamente:

1. al potenziamento e consolidamento sostenibile del ruolo che il Comune svolge anche in riferimento ad un vasto intorno in ambito altopolesano, ma non solo;
2. al recupero di alcune situazioni attualmente esistenti che gravemente penalizzano la qualità della vita dei residenti del Capoluogo a causa degli ingenti volumi di traffico, soprattutto commerciale, che attraversano nel senso di tutta la sua lunghezza il centro abitato toccando lo stesso Centro Storico;
3. al recupero di una migliore qualità del tessuto residenziale e urbano che oggi appare, soprattutto ai margini dell'edificato, come il casuale susseguirsi di una serie di lottizzazioni fra loro non correlate da una logica o da un disegno complessivo unitari;
4. al recupero di una significativa quota di servizi di verde e di parcheggio a favore della popolazione residente, particolarmente nel Capoluogo;
5. alla messa in essere di azioni ed iniziative tese alla salvaguardia del territorio aperto e dei significativi contenuti paesistici ed ambientali in esso presenti, con riferimento particolare al Fiume Adige ed alla rete dei corsi d'acqua minori che tanto ruolo hanno avuto nella determinazione della "forma urbis" del Capoluogo e degli altri centri abitati di Badia Polesine, nonché a quell'insieme di presenze a valore storico culturale, testimoniale così significativamente diffuse su tutto il territorio comunale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

E' stato ritenuto importante sviluppare ampiamente l'analisi sotto il profilo relazionale ed infrastrutturale della situazione all'interno della quale verrà a collocarsi a breve termine il territorio di Badia Polesine in quanto questa situazione è ritenuta altamente condizionante le prospettive complessive collegate allo sviluppo comunale.

Le azioni pertanto che il PAT di Badia Polesine ha attivato, in funzione del raggiungimento di quegli obiettivi di carattere generale, prendendo atto di quanto sta avvenendo, tengono conto:

- del controllo e della organizzazione dei flussi di traffico;
- della organizzazione e del controllo della richiesta di nuova residenzialità;
- dell'assoluto controllo di ogni possibile devianza sotto forma di episodi di urbanesimo non giustificabile;
- in termini di salvaguardia del territorio aperto e dei Beni Storici, Culturali ed Ambientali in esso contenuti;
- in termini, infine, di garanzia al fine di assicurare adeguati livelli di servizi, alla popolazione ed all'economia. Servizi adeguati in termini quantitativi e, particolarmente, qualitativi.

– GLI ATO E GLI OBIETTIVI LOCALI

Il PAT suddivide il territorio comunale in n. 6 ATO (Ambiti Territoriali Omogenei).

Tale suddivisione è avvenuta sulla base di valutazioni di carattere morfologico, insediativo, geografico.

Gli ambiti di ogni singolo ATO sono stati considerati tali in quanto atti a riassumere con efficacia e chiarezza e con modalità di omogeneità le indicazioni che il PAT assegna in riferimento al dimensionamento delle aree destinate ad attrezzature collettive ed ai servizi ed in relazione alle politiche territoriali che intende attivare.

Il valutatore segnala come gli obiettivi assegnati per ogni singolo ATO trovino riferimento di sostenibilità e di coerenza con il quadro generale informatore del PAT così come descritto ed analizzato nei punti precedenti.

Il Comune di Badia Polesine è strutturato sui seguenti ATO:

ATO 1 – Capoluogo di Badia Polesine

Gli obiettivi locali per questo ATO sono i seguenti:

- politiche di attenzione e di rilancio della funzione del Centro Storico;
- consolidamento e qualificazione del tessuto urbano del Capoluogo attraverso anche incrementi edificatori compatibili con gli obiettivi complessivi individuati dal PAT;
- individuazione e dotazione, all'interno dell'ambito urbanizzato, di quei servizi pubblici in grado di recuperare le eventuali attuali carenze e di fronteggiare le nuove esigenze sia di livello quantitativo che qualitativo;
- individuazione di una "green belt" attrezzata con percorsi pedonali e ciclabili, un percorso di verde attrezzato coinvolgente l'intero abitato del Capoluogo nonché il suo Centro Storico;
- individuazione delle modalità atte alla riduzione del traffico veicolare lungo la "Riviera Balzan" con esclusione totale del traffico commerciale e di quello pesante. Obiettivo, questo, da realizzare attivando anche la nuova viabilità che verrà a generarsi all'interno dell'ATO 2 nonché dal nuovo raccordo fra quest'ultima e lo snodo di accesso alla attuale Transpolesana, futura Autostrada medio-padana;
- individuazione delle modalità da attivare al fine di riqualificare i due ambiti urbanizzati posti alle estremità Ovest ed Est del centro abitato laddove esiste attualmente una commistione casuale di funzioni produttive, commerciali e residenziali non sempre bene equilibrate;
- mantenimento degli spazi aperti tuttora destinati all'attività agricola a tutela anche del tipico paesaggio agrario polesano.

ATO 2 – Sistema produttivo di Crocetta

Gli obiettivi locali per questo ATO sono i seguenti:

- completamento della fase di sviluppo e di attivazione di quanto attualmente è destinato a funzioni produttive;
- realizzazione del nuovo collegamento fra l'area a destinazione produttiva e la rotonda, per il collegamento con la attuale "Transpolesana" e con la futuro "Autostrada Nogara-Mare";
- mantenimento e salvaguardia dei valori ambientali e testimoniali tuttora presenti;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- mantenimento della integrità degli spazi tuttora a destinazione agricola.

ATO 3 – Frazione di Crocetta

Gli obiettivi locali per questo ATO sono i seguenti:

- consolidamento e riqualificazione del tessuto urbano della Frazione;
- miglioramento delle condizioni di accessibilità onde eliminare la attuale situazione di separatezza e di garantirne un equilibrato sviluppo;
- valorizzazione e tutela dei valori presenti all'interno dei nuclei portatori di valori;
- mantenimento degli spazi aperti tuttora destinati all'attività agricola ed a tutela del tipico paesaggio polesano;
- dotazione, potenziamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei relativi servizi del centro abitato.

ATO 4 – Frazione di Salvaterra

Gli obiettivi locali per questo ATO sono i seguenti:

- consolidamento e riqualificazione del tessuto urbano della frazione ed in particolare delle sue parti ad elevato contenuto architettonico, monumentale e testimoniale;
- valorizzazione e tutela dei contenuti significativi presenti all'interno dei nuclei nonché della vecchia Scuola elementare;
- dotazione, potenziamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei relativi servizi del centro abitato;
- mantenimento degli spazi aperti tuttora destinati all'attività agricola ed a tutela del tipico paesaggio polesano;
- recupero compatibile dei resti della Fornace a salvaguardia della testimonianza storico-culturale da essa rappresentata e quale possibile occasione di attivazione di funzioni a rilevante interesse economico;
- controllo affinché l'entrata in operatività della Autostrada "Valdastico Sud" che attraversa il territorio dell'ATO non determini indotti tali da generare ripercussioni negative sul territorio del suo intorno.

ATO 5 – Frazione di Villafora

Gli obiettivi locali per questo ATO sono i seguenti:

- riqualificazione e consolidamento compatibile del tessuto urbano di Villafora e di Colombano;
- dotazione e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei relativi servizi dei centri abitati;
- mantenimento degli spazi aperti tuttora destinati all'attività agricola a tutela anche del tipico paesaggio polesano;
- controllo affinché l'entrata in operatività della Autostrada "Valdastico Sud" che attraversa il territorio dell'ATO non determini indotti tali da generare ripercussioni negative sul territorio del suo intorno.

ATO 6 – Frazione di Villa d'Adige

Gli obiettivi locali per questo ATO sono i seguenti:

- riqualificazione e consolidamento compatibile del tessuto urbano di Villa d'Adige e del nucleo di Barchetta;
- dotazione e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei relativi servizi dei centri abitati;
- mantenimento degli spazi aperti tuttora destinati all'attività agricola ed a tutela del tipico paesaggio polesano;
- messa in essere di iniziative tese ad una migliore organizzazione del rapporto esistente, nella porzione terminale ad occidente della Frazione, con il tessuto urbano del Comune di Castagnaro (VR).

- I PRINCIPALI PUNTI SUI QUALI È STATO REALIZZATO IL PAT E COERENZA CON I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Il nuovo sistema viabilistico



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'aspetto maggiormente negativo che caratterizza oggi Badia Polesine è costituito dal percorso della SR88 "Rodigina" -da Rovigo a Legnago- che attraversa per tutta la lunghezza il Capoluogo lungo una tratta complessiva di circa 4,5Km dei quali, quelli centrali che si sviluppano lungo il corso dell'Adigetto per una lunghezza di circa 1.500 m, costeggiano il suo stesso Centro Storico. Uno degli obiettivi del PAT, sul piano locale, è pertanto quello di impedire l'attraversamento del centro abitato a questi importanti volumi di traffico di transito. Questa possibilità viene offerta dal processo di infrastrutturazione attualmente in corso per attrezzare la nuova vasta area a destinazione produttiva di "Crocetta IV", nonché dalla realizzazione della nuova bretella di collegamento tra la uscita del Casello autostradale della nuova Autostrada Mediopadana con la citata nuova area produttiva.

Il "bypassaggio" del Centro abitato del Capoluogo dal traffico di attraversamento, una volta realizzata questa nuova infrastrutturazione -una parte della quale è già in corso di attuazione- potrà venire organizzato, per le provenienze dalla direttrice di Rovigo e dal Terminal della A31 - Valdastico Sud, attraverso:

- l'utilizzo della SR88 laddove essa percorre la porzione terminale ad Est del Centro abitato, che lungo questa tratta è interamente caratterizzato da insediamenti di tipo produttivo;
- l'utilizzo della Via Martiri di Villamarzana;
- il conseguente innesto, a Sud del Capoluogo, con la viabilità in corso di realizzazione nella nuova zona produttiva. Da qui, proseguendo verso Nord, si raggiunge nuovamente la SR88 "Rodigina" in direzione di Legnago.

In tal modo si evita, per una lunghezza di circa 2,1 Km, la tratta residenziale del Capoluogo ed il suo Centro Storico.

Al riguardo occorre osservare come il collegamento fra la porzione meridionale della area produttiva e la "Rodigina" si componga di due tratte: una prima, attualmente in corso di realizzazione, che costituisce anche l'asse viabilistico principale della nuova zona produttiva ed una seconda che dal terminal della zona a destinazione produttiva si congiunge, a Nord, con la "Rodigina" stessa. La realizzazione di questa seconda tratta potrà essere realizzata utilizzando le risorse derivanti dalle Convenzioni sottoscritte in sede di individuazione delle nuove aree residenziali.

In questo modo questo nuovo percorso potrà venire interamente realizzato in tempi brevi e potrà essere così posto un limite al traffico di attraversamento del Centro abitato del Capoluogo.

Viene fatto, pertanto, osservare come i flussi di traffico provenienti dalla attuale "Transpolesana" potranno anch'essi trovare occasione per evitare l'attraversamento del Centro abitato in quanto, utilizzando la nuova bretella da realizzare quale opera complementare in sede di costruzione della nuova Autostrada, potranno trovare diretto inserimento con il già citato asse verticale diretto a Nord verso la "Rodigina", oppure potranno agevolmente agganciarsi con la Via Martiri di Villamarzana, se diretti in direzione di Rovigo.

Il percorso, lungo questa nuova viabilità alternativa all'attraversamento dell'abitato, sarà di circa 4 Km, raddoppiando di fatto il percorso originario. A fronte tuttavia della complessiva molestia in termini di pericolosità, di inquinamento, di rumorosità che la situazione attuale determina sulla popolazione residente si ritiene che questo rapporto permanga comunque largamente favorevole in riferimento alla nuova soluzione individuata, considerando anche come la Via Martiri di Villamarzana sia interessata solo marginalmente da abitazioni e che lungo questa tratta sarà possibile organizzare presidi di prevenzione e di abbattimento delle negatività prodotte dal maggior traffico. Infine sia la Via Martiri di Villamarzana che le tratte interessanti la zona produttiva, fino al ricongiungimento con la "Rodigina", saranno caratterizzate da grande scorrevolezza mentre invece la tratta coinvolgente il Centro abitato è caratterizzata da una lenta e a volte difficoltosa percorrenza a causa dei numerosi incroci, semafori e da ogni altra interferenza, tipica di un centro abitato, che la caratterizza.

E' possibile ritenere che la realizzazione di questa nuova organizzazione viabilistica, oltre che risultare funzionale, sotto il profilo puramente trasportistico (migliore scorrevolezza dei flussi di traffico ed utilizzazione di sedi stradali maggiormente idonee), possa determinare anche importanti ricadute sulla qualità della vita dei residenti il Capoluogo in termini di:

- minore inquinamento atmosferico;
- minore rumorosità diurna e, soprattutto, notturna;
- minore pericolosità.

Il sistema dei Beni Storici e Culturali



giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Badia Polesine è ricca di Beni Storici e Culturali diffusi in tutto il territorio. Il più insigne fra questi è certamente la antica Abazia Benedettina della Vangadizza, attorno alla quale il Capoluogo comunale è venuto nel tempo costituendosi e dalla quale il Comune stesso ha derivato il proprio toponimo. Il PAT individua, naturalmente, l'antica Abbazia, sottolineandone anche il relativo "contesto figurativo", e classifica il restante patrimonio di Beni Culturali territoriali esistente secondo le seguenti categorie: Centri Storici, edifici monumentali, Ville Venete classificate dall'I.R.V.V., edifici e strutture rimarchevoli e corti e tipologie rurali di pregio.

Le azioni che il PAT individua in relazione all'importante patrimonio di Beni Storici e Culturali presente in Badia Polesine sono significative, congrue e sostenibili. Il Piano infatti garantisce:

- una migliore conoscenza di questo Patrimonio attraverso gli approfondimenti e le catalogazioni che affida al Piano degli Interventi (PI);
- la individuazione dei relativi "Contesti figurativi" in relazione a Monumenti ed a situazioni che ne richiedono l'opportunità;
- la certificazione di valore ad una serie di Beni molto spesso trascurati o sottovalutati che il PAT censisce e classifica come "Edifici e strutture rimarchevoli", nonché la assunzione, nei loro riguardi, di opportune misure di attenzione e rispetto;
- il censimento e la certificazione di valore, oltre che delle Corti rurali di pregio ex art. 10 della LR 24/1985, anche di quelle tipologie rurali che pur senza assumere la complessità della "Corte" contengono in se valori di testimonianza dell'antico modo di essere del territorio rurale polesano.

Il consolidamento e la riqualificazione della residenzialità

Come già ricordato, il Comune di Badia Polesine è caratterizzato, da oltre trenta anni, da una popolazione residente stabile che si attesta attorno alle 11.000 unità. Nel corso dell'ultimo decennio si è registrato un incremento assoluto di 740 residenti pari ad un incremento percentuale del +4,49%. Questo tipo di sostanziale stabilità non significa però che all'interno del territorio comunale non si sviluppino dinamiche demografiche anche intense. Basti pensare come il Capoluogo, che una cinquantina di anni addietro rappresentava circa il 30% della popolazione, abbia oggi un peso specifico pari al 70% sul totale della popolazione residente. Questa tendenza alla centralità sarà destinata ad essere ulteriormente incrementata dalle spinte residenziali che si determineranno a seguito della attivazione della nuova vasta area a destinazione produttiva denominata "Crocetta IV", del sempre maggior peso che Badia Polesine sta assumendo in termini di fornitura di servizi, dell'allacciamento della Autostrada A31-Valdastico Sud con la attuale SS434 Transpolesana, in corso di trasformarsi anch'essa nella nuova Autostrada Nogaramare. Queste, dunque, sono le principali motivazioni che determinano la necessità che il PAT predisponga la possibilità di un ragionevole incremento di residenzialità all'interno, particolarmente, del Capoluogo. L'organizzazione distributiva individuata dal PAT per soddisfare queste necessità di nuova residenzialità deriva in parte dal processo che si è attivato nel corso degli "Incontri di partecipazione", sviluppati secondo le disposizioni della Legge 11/04 all'inizio del processo formativo del PAT. A seguito di questi incontri, infatti, sono state presentate ottantotto richieste di inserimento residenziale all'interno del nuovo strumento urbanistico, molte delle quali hanno seguito il tradizionale metodo della "Osservazione" generica, mentre altre sono state presentate da Operatori economici che si dichiaravano disponibili alla sottoscrizione di un Accordo di Partecipazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04. Per la realizzazione degli obiettivi urbanistici precedentemente individuati a fini residenziali è stato così possibile selezionare quelle, fra le proposte presentate, che risultavano congrue rispetto agli obiettivi che il PAT intendeva porsi.

Il PAT individua una possibilità di incremento nel Capoluogo pari a +1.758 nuovi abitanti, equivalente ad una crescita percentuale pari al +15,98%. Il differenziale fra l'indice costante di crescita dell'ultimo decennio, proiettato nella stessa misura anche nel prossimo, e quello individuato dal PAT sarà pertanto pari a +11,49%, pari ad un incremento di circa + 1,49% ogni anno. Tale incremento determina una crescita calcolata di +135 nuovi ab/anno. Il calcolo tiene conto dei differenti input che verranno a sollecitare la realtà locale in conseguenza di quanto evidenziato nei precedenti Capitoli di questa Relazione. Occorre considerare come questa ipotesi di dimensionamento verrà a determinare, alla fine del decennio, una potenzialità edificatoria residuale, sulla base delle proposte del PAT, pari a circa 400 abitanti. Il che significa che questa previsione quantitativa è anche in grado di garantire una significativa fascia di flessibilità, sia di tipo localizzativo che di tipo dimensionale a fronte delle scelte che i singoli operatori o le singole famiglie saranno interessati a compiere. Questa situazione costituisce certamente



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

elemento di segno positivo nel quadro di un processo di crescita e di sviluppo urbano, che non dovrebbe mai trovare situazioni di rigidità o di vincolo derivanti dalla impossibilità di compiere scelte differenziate.

Il PAT garantisce ad ogni Frazione modeste occasioni di assestamento fisiologico, più che di crescita, nella considerazione che il processo di accentramento del peso specifico del Capoluogo in riferimento a quello delle Frazioni sia destinato a continuare anche nel prossimo futuro.

Le scelte compiute dal PAT in termini di residenzialità siano coerenti e sostenibili a fronte della realtà locale così come essa è destinata a proiettarsi nel prossimo decennio. Le scelte compiute determinano:

- la possibilità di ricucire il tessuto urbanistico del Capoluogo che oggi, in specie ai suoi margini, risulta conseguenza di un susseguirsi di interventi casuali e fra loro non collegati, con le conseguenti ricadute negative in termini di qualità della vita e di qualità della socializzazione.
- la possibilità di incrementare significativamente la dotazione dei servizi a disposizione della popolazione dell'intero Centro abitato in quanto, attraverso la formula della Convenzione conseguente all'Accordo di partecipazione, il nuovo edificato non si limiterà a soddisfare le necessità di standard urbanistici ad esso relativi ma garantirà il recupero di significative quantità di standard mancanti e di altre dotazioni di natura urbanistica (piste ciclabili, impianti sportivi, dotazione di terreni per l'ampliamento delle strutture scolastiche o per la realizzazione di nuovi spazi destinati a verde pubblico, tratte di viabilità comunale, ecc.).
- la possibilità di permettere scelte localizzative e tipologiche fra loro differenziate, nel quadro di una capacità di offerta flessibile e dimensionalmente adeguata ad evitare situazioni monopolistiche. Le ricadute, sul piano del sociale, conseguenti a questo tipo di offerta differenziata sono evidenti sia sul piano del contenimento dei costi abitativi che sul piano della articolazione e della differenziazione delle modalità stesse dell'abitare.
- le Frazioni, pur nelle situazioni di fragilità che le caratterizzano, ricevono adeguati riconoscimenti alle proprie necessità fisiologiche di assestamento e di adeguamento.

Il sistema dei "Programmi Complessi" ex art. 41 delle NTA

Gli ambiti oggetto di "programmi complessi" sono presenti in numero di 3 all'interno del PAT; sono normati dall'art. 46 delle NTA e si riferiscono a situazioni considerate come *"strategiche per lo sviluppo della città, prevedendo specifiche funzioni residenziali, direzionali, turistico-ricettivo, od altro, in riferimento alle quali l'iniziativa pubblica sviluppa specifiche azioni di attenzione, di controllo, di gestione o di diretta partecipazione"*.

Due di queste situazioni sono collocate nella porzione occidentale del Capoluogo e si riferiscono ad ambiti individuati come caratterizzati da *"linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale"*. La loro oggettiva importanza è data dal fatto che la loro realizzazione, permetterà il completamento organico ed il consolidamento del tessuto urbano di quella parte del Capoluogo, recuperando situazioni di attuale discontinuità e nel contempo, attraverso gli strumenti perequativi che l'Amministrazione intende attivare, anche mediante la definizione di accordi ex art. 6 LR 11/2004, sarà possibile attivare le risorse attraverso le quali procedere alla realizzazione del nuovo asse viabilistico costituente la *"Tangenziale Ovest"* del Capoluogo. Asse viabilistico, questo, necessario per l'attuazione di uno fra gli obiettivi maggiormente significativi del PAT: quello cioè di liberare dal traffico commerciale di attraversamento il Centro Storico del Capoluogo ed importanti porzioni del tessuto urbano di Badia Polesine.

La terza situazione si colloca all'estremità orientale del Capoluogo, in prossimità del Terminal dell'Autostrada "Valdastico Sud", attualmente in corso di realizzazione, laddove il prolungamento dell'asse autostradale si incrocia con la SR88 per proseguire in direzione del successivo allacciamento con la nuova Autostrada "Nogara-Mare", anch'essa di imminente realizzazione. Questa situazione, oltre che dall'art. 46 delle NTA (Ambito oggetto di programmi complessi), è specificamente normato dall'art. 56 delle stesse Norme che lo individuano come *"Centro Polesine"*, nonché è classificato come *"area strategica di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale"* ai sensi dell'art. 38 delle NTA del PTRC.

Il *"Centro Polesine"* si configura, di conseguenza come un complesso organizzato di architetture, di infrastrutture e di spazi aperti circostanti nei quali possono confluire molteplici flussi di traffico, destinato ad accogliere uffici tecnici e direzionali, sportelli bancari, servizi pubblici ed amministrativi,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

mostre permanenti o temporanee, centri congressi, strutture ricettive e di ristoro, attività commerciali, punti di vendita di prodotti nonché i relativi servizi agli uomini ed ai mezzi.

Ciò detto, va precisato che gli effetti derivanti dall'attuazione di detti Programmi Complessi non sono stati considerati nella valutazione complessiva del Piano.

Il territorio aperto e le attenzioni che il PAT attiva anche attraverso l'individuazione di normative specifiche

Il territorio aperto di Badia Polesine, in analogia con il territorio altopolesano e con quello ad esso contiguo delle Valli Grandi veronesi, è caratterizzato da elevatissime valenze paesistiche ed ambientali ed è ricco di presenze e di testimonianze di carattere naturalistico, storico, artistico e testimoniale. Il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare già allora impegnavano il PAT a garantire la tutela ed il mantenimento attivo di questi Beni individuando le iniziative da attivare affinché la valorizzazione di questo ingente patrimonio di risorse locali potesse configurarsi con le necessità del mondo dell'agricoltura, che del territorio aperto è il principale interlocutore e protagonista, nonché con le necessità connesse alla più complessiva crescita sostenibile della comunità locale sotto il profilo economico e sociale.

Il PAT ha inteso sviluppare questa attenzione attraverso la messa in essere di una normativa particolarmente mirata, all'interno di un quadro di riferimento dinamico e complesso, non limitato cioè alla semplice conservazione delle valenze naturalistiche o paesaggistiche del territorio ma integrato con gli aspetti competitivi dello sviluppo. L'attento censimento delle emergenze di vario ordine presenti in Badia Polesine e la messa a punto della relativa normativa di tutela costituiscono un primo, necessario, intervento a riguardo.

Numerosi sono gli articoli delle Norme di Attuazione che prendono in esame le singole categorie di Beni e che individuano ed esprimono le relative azioni di tutela e di attenzione.

Una considerazione particolare è stata poi svolta dal PAT in relazione ad una situazione che fortemente caratterizza la campagna aperta, a Badia così come in generale in tutto il polesine ed in tutta la pianura veneta: si tratta dell'elevato, in alcuni casi elevatissimo livello di antropizzazione che si riscontra all'interno del territorio agricolo. Nel polesine, poi, tale fenomeno risulta particolarmente evidente come caratterizzato in molte situazioni da una edificazione a nastro pressoché continuo lungo le alzaie dei corsi d'acqua, ivi compresi quelli minori o lungo le vie interne di collegamento fra i centri ed i nuclei abitati. Questa situazione pone un doppio ordine di problemi: il primo di natura più specificatamente urbanistica, il secondo di natura più marcatamente sociale. Sotto il profilo urbanistico il fenomeno determina un consumo di territorio incongruo nonché la impossibilità per l'Ente locale di assicurare livelli di servizio o di urbanizzazione consimili rispetto a quelli presenti nei centri abitati. Sotto il punto di vista sociale si pone la questione della opportunità di poter dare risposte adeguate alle necessità di carattere "fisiologico" che queste residenze sparse possono evidenziare in termini di modesto consolidamento, anche di tipo quantitativo, di ristrutturazione, di cambio di destinazione di uso od altro. Possibilità che all'interno delle disposizioni normative riferire alla cosiddetta "Zona a destinazione agricola" a volte non potrebbero essere soddisfatte. In passato attraverso la LR 24/1985 si era cercato di dare soluzione alla questione della edificabilità (residenziale o meno) all'interno delle zone agricole, cercando di generalizzare le possibilità edificatorie attraverso una classificazione delle Zone agricole stesse (da E1 a E4) in maniera tale da rispecchiare in qualche misura i livelli di antropizzazione esistenti e le caratteristiche culturali e paesistiche prevalenti.

L'esperienza, pur fra qualche riscontro positivo, ha tuttavia anche dimostrato l'esistenza di molti, forse troppi, risvolti di carattere negativo. In particolare, la classificazione delle zone "E4", con cui sono stati individuati ambiti caratterizzati da un certo livello di diffusione edificatoria concentrata, ha di fatto contribuito ad aggirare l'ostacolo, attraverso una zonizzazione di tipo tradizionale che si poneva a risposta di esigenze caratterizzate da differenti necessità e da motivazioni fra loro diversificate. Il PAT riconosce a livello di campagna aperta i principali di questi ambiti caratterizzati da elevati livelli di antropizzazione diffusa ma anche caratterizzati da elevati e significativi valori ambientali, paesistici e, comunque, testimoniali e, individua, con lo strumento della Scheda Urbanistica Normata la possibilità di dare ad ogni reale esigenza che venisse a determinarsi una risposta mirata in grado di dare soddisfazione, in termini ovviamente sostenibili, alla richiesta formulata.

Le azioni che il PAT individua in relazione al territorio aperto ed ai suoi contenuti e valori paesistici ed ambientali sono pertanto significative, congrue e sostenibili. Il Piano infatti garantisce:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- il censimento sistematico, diretto od attraverso il PI, delle emergenze di vario ordine presenti sul territorio;
- la applicazione di normative specifiche e mirate per intervenire nelle differenti situazioni che potrebbero venire a determinarsi;
- la individuazione cartografica sul Piano e la conseguente normazione di quegli ambiti caratterizzati da elevati valori paesistici ed ambientali ma sottoposti o influenzati da significative pressioni antropiche;
- una particolare attenzione, contenuta nella normativa ma sottolineata anche dal "Prontuario per gli interventi edilizi in territorio agricolo", in riferimento alle modalità di intervento edificatorio in tali zone al fine di un corretto inserimento del nuovo costruito o di quanto oggetto di ristrutturazione o restauro all'interno del paesaggio agrario preesistente.

– PROCESSO DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE CON VALUTAZIONE SULLE PRINCIPALI DECISIONI ASSUNTE

Il territorio del comune di Badia Polesine, pur conservando diffusi ed importanti elementi di pregio, presenta considerevoli effetti di una antropizzazione, talvolta strisciante, che ha determinato sovente un inutile consumo di territorio, in specie all'interno di zone a prevalente destinazione agricola e, particolarmente nel Capoluogo, ha dato origine ad un'organizzazione urbana non sempre attentamente pianificata, che in alcune situazioni ha determinato livelli di vita e corrette modalità di socializzazione. Il percorso di formazione del PAT è stato impostato da subito sulla analisi e valutazione di possibili alternative "ragionevoli", atte cioè a prefigurare direttrici di evoluzione sociale e ambientale plausibili rispetto alle dinamiche locali e di area vasta nonché congrue rispetto al ruolo ed agli obiettivi strategici del Comune.

Tale valutazione si è basata:

- sulla raccolta di informazioni pertinenti sul contesto socio-economico del Comune e sulla situazione ambientale che caratterizza il suo territorio;
- su un'approfondita ed articolata fase partecipativa atta ad accogliere e ad implementare i contributi dei portatori di interessi locali, delle Associazioni e delle Autorità ambientali;
- su un'attenta valutazione dei contributi/informazioni di cui sopra alla luce degli indirizzi della politica amministrativa comunale;
- su un confronto fra differenti scenari ipotizzati e la loro congruenza rispetto agli obiettivi individuati dal Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale Preliminare.

I numerosi contributi degli attori sociali acquisiti nel corso del percorso partecipativo, pur non apportando al quadro conoscitivo elementi tali da permettere l'emersione di scenari strategici alternativi, hanno prospettato singole alternative puntuali che sono state via via valutate in rapporto sia al quadro delle criticità emerse in seguito alla elaborazione del quadro ambientale, che in rapporto agli obiettivi di sostenibilità introdotti dal Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale Preliminare.

In sintesi, si riportano le principali tipologie di tali alternative puntuali e la loro valutazione secondo lo schema che segue:

1. oggetto della analisi
2. valutazioni di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del Documento Preliminare
3. valutazione finale

Da tale processo è emerso:

1. Cambio di destinazione di uso di aree collocate all'interno della "Area ad elevata utilizzazione agricola" di cui al nuovo PTRC.
2. Si ritiene che tale azione non sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità del PAT, orientati al contrasto del consumo di ulteriori spazi aperti.
 1. Ampliamento di insediamenti produttivi.
 2. In considerazione della dotazione di ambiti destinati alle attività produttive esistenti attualmente nel Comune si ritiene che tale azione non sia coerente con gli obiettivi di sostenibilità del PAT.
 3. Negativa e non praticata dal PAT.
1. Modalità di edificazione e di ulteriore antropizzazione all'interno di aree a destinazione agricola.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2. Negativa in termini generali avendo tuttavia attenzione alle esigenze degli attuali residenti in relazione a possibili adeguamenti funzionali.
3. Positiva e sostenibile attraverso la individuazione di una normativa specifica (Art. 39 NTA).
 1. Organizzazione della viabilità.
 2. Individuazione delle modalità (anche di tipo finanziario) atte alla realizzazione di una viabilità di attraversamento alternativa rispetto a quella attualmente esistente che genera gravi forme di disagio alla popolazione del Capoluogo.
 3. Positiva e sostenibile.
 1. Organizzazione della struttura urbana del Capoluogo, particolarmente nelle sue porzioni marginali.
 2. Scelta di collegare i nuovi nuclei residenziali, individuati in relazione alle necessità del comune, con le frange fra loro scollegate di tessuti urbani preesistenti, frange causate da precedenti processi di espansione edificatoria fra loro non coordinati, e rafforzamento e riqualificazione delle aree e degli spazi destinati a standards urbanistici o comunque al servizio della popolazione residente.
 3. Positiva e sostenibile.
 1. Organizzazione degli spazi verdi.
 2. Collegamento fra loro degli spazi a verde esistenti e loro potenziamento attraverso la realizzazione di una cintura verde che coinvolge l'intero tessuto urbano del Capoluogo e che collega fra di loro le varie situazioni esistenti (scuola, sport, tempo libero), inserendosi poi all'interno del "Sistema delle Greenways" coinvolgente l'intero territorio comunale.
 3. Positiva e sostenibile.

In riferimento ai chiarimenti richiesti in fase istruttoria, il valutatore fa osservare come, nella fase formativa del PAT, tale percorso abbia permesso di meglio calibrare alcune ipotesi di lavoro già contenute nel Documento Preliminare, abbia offerto utili suggerimenti ed indicazioni alla definizione ultima delle proposte di Piano ma non abbia prodotto elementi di conoscenza tali da poter permettere le valutazioni di scenari alternativi.

– ALTERNATIVE E OPZIONE ZERO

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla valutazione dell'opzione zero nonché di uno scenario alternativo al fine di confrontarli con la proposta di Piano.

Il valutatore ritiene che normative di carattere europeo applicabili al PAT sono solo quelle riferite alla tutela ambientale, ed in particolare del SIC presente sul territorio comunale. La già citata Norma di cui all'art.13 delle NTA evidenzia tale attenzione, mentre l'art. 12 "Beni Paesistici di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004" evidenzia il rispetto del PAT a tale normativa. Sarà il successivo P.I. a valutare le modalità di applicazione della V.I.A. nelle singole situazioni che verranno a definirsi.

– METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Il valutatore fa presente che la metodologia utilizzata si è basata sulla considerazione e sull'analisi di tutti i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi gli aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interazione tra i suddetti fattori. In particolare sono stati considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

La fase di valutazione si è svolta procedendo alla stima dell'impatto che ogni singola azione prevista produrrà sulle componenti ambientali. La quantificazione di tali impatti risulta complicata e spesso soggetta ad errori, poiché la caratteristica dell'ambiente è quella di essere un ecosistema e non una somma di fattori, per cui un'azione può produrre degli effetti su un fattore ambientale ma questi a loro volta possono produrre degli impatti indiretti su molti altri fattori. A tal fine è stato importante, soprattutto nella fase di identificazione degli impatti, mettere in evidenza anche gli impatti indiretti, cumulativi e sinergici.

I risultati emersi sono stati riportati sotto forma di matrice, suddividendo in componenti antropiche e componenti ambientali. Per ognuna delle componenti è stata fornita la valutazione degli impatti, nei due casi di realizzazione o non delle azioni di Piano. La valutazione sugli effetti è stata suddivisa nei seguenti quattro giudizi:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- effetto negativo
- effetto trascurabile o lievemente negativo
- effetto positivo
- nessuna interferenza

Dall'esame di detta matrice non emerge in base a quali criteri sono stati assegnati tali giudizi e come gli stessi da un iniziale valore negativo lo stesso assume valore positivo senza individuare le relative azioni di mitigazione e/o compensazione, che vengono, invece assegnata al PI.

– SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA

La valutazione della coerenza del Piano con la sostenibilità sociale ed economica si è basata sull'analisi dettagliata della situazione attuale e sugli effetti attesi in seguito alle azioni previste dal Piano, nella consapevolezza che la VAS è un processo interattivo, da condurre in parallelo con la formazione del Piano, allo scopo di indirizzare le scelte del Piano stesso verso obiettivi coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile.

I principali obiettivi di sostenibilità economica e sociale che sono stati tenuti in considerazione sono i seguenti:

- Equità sociale
- Sostenibilità economica
- Eco-compatibilità

Inoltre, tutte le azioni previste dal Piano come necessarie per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per lo sviluppo economico del territorio comunale e la salvaguardia dell'ambiente locale sono state improntate alla tutela ed all'attenzione in particolare verso i seguenti aspetti:

- Ridurre l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
- Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle loro possibilità di rigenerazione;
- Usare e gestire correttamente, sotto il profilo ambientale, sostanze e rifiuti pericolosi e inquinanti;
- Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
- Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
- Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale;
- Proteggere l'atmosfera, evitando in particolare l'incremento dei gas serra responsabili dei fenomeni di riscaldamento globale;
- Sensibilizzare la comunità locale alle problematiche ambientali;
- Promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni che concorrono alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile;
- Riqualificare il sistema urbanistico, ed in particolare il sistema insediativo mediante riequilibrio della struttura insediativa esistente ed il potenziamento della residenzialità e dei servizi;
- Rilanciare la struttura produttiva e terziaria esistente mediante interventi di razionalizzazione e potenziamento;
- Potenziare le infrastrutture per la mobilità, ottimizzando la circolazione veicolare interna al comune.

– COERENZA ESTERNA

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata considerati nella per l'analisi della coerenza esterna del PAT sono:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Rovigo, adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 18 del 18.04.2009.

Inoltre, la normativa del PAT riconosce le indicazioni provenienti dal PAI del Fiume Adige e dei Fiumi Fisserto-Tartaro-Canal Bianco e le fa proprie e le sue indicazioni cartografiche sono rispettose delle indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio,

approvato con LR n. 1 del 05.01.2007.-

Dal Rapporto Ambientale, così come integrato, si evince la complessiva coerenza del Piano con la pianificazione sovraordinata.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Tuttavia emerge la parziale coerenza di alcune azioni rispetto agli obiettivi del PTRC e del PTCP e, in particolare, delle previsioni di espansione insediativa che comportando aumento di superficie impermeabile e consumo di suolo, contrastano con gli obiettivi di ridurre l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo. È stato perciò chiarito che lo studio di compatibilità idraulica ha fornito gli indirizzi operativi e le mitigazioni in ordine all'impermeabilizzazione del suolo. Per quanto riguarda il consumo di suolo è stato precisato che le azioni di Piano prevedono sia interventi di consolidamento del tessuto urbano, di riqualificazione e recupero dell'edificato, sia nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo che comportano l'utilizzo di SAU nei limiti della normativa regionale vigente. Per il consumo di superficie agricola sono inoltre previste opere di mitigazione/compensazione.

– MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Coerenza delle decisioni assunte con le politiche di mitigazione e compensazione espresse dalle NTA

Il valutatore evidenzia che la filosofia complessiva di tutela, compensazione e mitigazione alla base del PAT viene espressa in termini generali dalla Normativa nell'art. 3 delle NTA laddove si sottolinea come le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio di Badia Polesine si ispirano, particolarmente al principio della "Sostenibilità", che deve essere verificata nella dimensione:

- ecologica, che prende in considerazione la stabilità degli ecosistemi e la riproducibilità degli stessi;
- economica, che prende in considerazione il sostentamento della popolazione e l'efficienza del sistema produttivo;
- sociale, che prende in considerazione l'equità dei rapporti fra i cittadini, sia all'interno di una stessa generazione che tra generazioni diverse.

Si ispirano altresì al principio dello "Sviluppo compatibile" che deve garantire il consolidamento del processo insediativo, produttivo e sociale congiuntamente alla protezione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale preesistente.

Sotto il profilo della tutela del patrimonio ambientale, paesistico e culturale preesistente il comma 2 dell'art. 8 delle NTA individua i criteri di priorità ai quali deve sottostare ogni tipo di trasformazione urbanistica. Il comma 8° dello stesso Articolo specifica che, in sede di realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche occorre assicurare il mantenimento delle strutture a verde esistenti per quanto possibile ed, in ogni caso provvedere alla messa a dimora di nuove strutture a verde in misura tale da sostituire quantitativamente e qualitativamente quanto dovesse essere oggetto di modifica o di variazione.

Il comma 10 dello stesso art. 8 obbliga alla realizzazione di neo ecosistemi funzionali, coerenti con il sistema ecorelazionale locale, come misure compensative in riferimento a quanto dovesse andare perduto a seguito di qualsiasi tipo di intervento urbanistico previsto dal PAT e specificato dal PI.

Attraverso questo tipo di normativa, inserito nel Titolo I delle NTA, avente carattere generale e metodologico, il PAT garantisce attenzione ambientale ed ecologica alla totalità degli interventi puntuali ammissibili.

Come già osservato in precedenza il PAT dedica attenzioni particolari, attraverso l'art. 42 delle NTA alle modalità di intervento all'interno dei vasti ambiti individuati dal PAT nei quali sono presenti elevati livelli di antropizzazione, pur trattandosi di aree a prevalente destinazione agricola, e laddove sono presenti forti spinte tese all'ulteriore incentivazione di tale fenomeno.

Si osserva, infine, come il PAT, con gli artt. 48 e 49 delle NTA, esprima indirizzi, procedure e modalità tese alla riqualificazione di siti caratterizzati da attività produttive fuori zona ed al recupero e risanamento dei siti sui quali insistono opere incongrue od elementi di degrado. Una tale impostazione complessiva della normativa è certamente in grado di assicurare al Piano una capacità di intervento, controllo e verifica su larga scala di ogni tipo di trasformazione urbanistica del territorio comunale, sulla base di principi di prevenzione, di salvaguardia, di consolidamento e, qualora necessario, di ricostituzione del patrimonio naturalistico, ecologico e culturale preesistente.

Va segnalato, però, che il PAT affida al PI l'individuazione delle misure di mitigazione e compensazione.

– VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

UNITA' DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

19



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale allegata al PAT di Badia Polesine ha evidenziato con ragionevole certezza scientifica che si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sistema ambientale relativamente all'unico sito della Rete Natura 2000 che rientra parzialmente nel territorio comunale di Badia Polesine, il SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", visto che il complesso delle azioni di Piano previste:

- non comporterà perdita di superficie di habitat in quanto le aree di trasformabilità non fanno parte degli habitat sensibili precedentemente elencati;
- soltanto alcune delle specie dell'avifauna e della fauna elencate nella scheda Natura 2000 sono più o meno occasionalmente presenti nella porzione del SIC che ricade all'interno del Comune di Badia Polesine. In ogni caso il PAT non prevede interventi che disturbino le specie della fauna o sottraggano loro spazi necessari per la sopravvivenza;
- non prevedrà l'eliminazione delle specie di pregio della flora, ma segnalerà l'area come una delle direttrici ove sviluppare gli spazi verdi, potenziare la rete ecologica e mantenere una buona integrità degli ambiti agricoli;
- non determinerà interferenze negative con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti;
- non prevedrà importanti cambiamenti per quanto riguarda il sistema suolo e idrosistema.

In particolare, le principali azioni di Piano previste dal PAT riconosciute nello studio per la Valutazione di Incidenza sono:

- l'espansione residenziale, in particolar modo attorno al capoluogo con nuove superfici di espansione così stabilite: ATO 1 - Capoluogo, nuova Superficie di espansione ad uso residenziale pari a 271.687 mq, nuova superficie ad uso produttivo pari a 208.847 mq; ATO 2 – Sistema produttivo di Crocetta, nuova Superficie di espansione ad uso residenziale pari a 0,00 mq, nuova superficie ad uso produttivo pari a 0,00 mq; ATO 3 – Frazione di Crocetta, nuova Superficie di espansione ad uso residenziale pari a 14.400 m², nuova superficie ad uso produttivo pari a 0,00 mq; ATO 4 – Frazione di Salvaterra, nuova Superficie di espansione ad uso residenziale pari a 12.800 mq, nuova superficie ad uso produttivo pari a 12.000 mq; ATO 5 – Frazione di Villafora nuova Superficie di espansione ad uso residenziale pari a 22.105 mq, nuova superficie ad uso produttivo pari a 0,00 mq; ATO 6 – Frazione di Villa d'Adige nuova Superficie di espansione ad uso residenziale pari a 39.824 mq, nuova superficie ad uso produttivo pari a 0,00 mq;
- Risoluzione del problema viabilistico locale impedendo l'attraversamento del centro abitato mediante la deviazione del traffico lungo il tratto stradale costituito da Via Martiri di Villamarzana e dal suo innesco con la nuova viabilità in corso di realizzazione nella nuova zona produttiva "Crocetta IV";
- Potenziamento e consolidamento sostenibile del ruolo di Badia Polesine: considerato che il territorio comunale verrà interessato dall'uscita terminale della autostrada A31 "Valdastico Sud" nonché dal suo collegamento con la attuale SS434 Transpolesana, (destinata ad essere promossa al rango autostradale, con un Casello di uscita incentrato su Badia Polesine) il PAT ha previsto la realizzazione di un "Centro Polesine", intendendo con questo termine un complesso organizzato di architetture, di infrastrutture e di spazi aperti circostanti nei quali possono confluire molteplici flussi di traffico, destinato ad accogliere uffici tecnici e direzionali, sportelli bancari, servizi pubblici ed amministrativi, mostre permanenti o temporanee, centri congressi, strutture ricettive e di ristoro, centri commerciali, punti di vendita di prodotti nonché i relativi servizi agli uomini ed ai mezzi;
- Tutela del territorio aperto: attraverso lo sviluppo di una normativa non limitata alla semplice conservazione delle valenze naturalistiche o paesaggistiche del territorio ma integrata con gli aspetti competitivi dello sviluppo.

Lo studio per la valutazione di incidenza riconosce che le norme di piano, che possono originare alterazioni dirette e o indirette sulle componenti ambientali sono le seguenti: Art. 5 "Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica", Art. 8 "Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale, per l'edilizia ecosostenibile e per la compensazione ambientale", Art. 9 "Dimensionamento insediativo e dei servizi", Art. 31 "Impianti di depurazione – fasce di rispetto", Art. 32 "Cimiteri e fasce di rispetto", Art. 33 "Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto", Art. 34 "Elettrodotti – fasce di rispetto", Art. 35 "Indirizzi per l'abbattimento dell'inquinamento



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

acustico”, Art. 36 “Indirizzi per l’abbattimento dell’inquinamento luminoso”, Art. 37 “Ambiti Territoriali Omogenei-ATO”, Art. 38 “Ambiti di urbanizzazione consolidata”, Art. 39 “Limiti fisici alla nuova edificazione”, Art. 40 “Zone a prevalente destinazione agricola”, Art. 41 “Allevamenti Zootecnici intensivi”, Art. 42 “Criteri ed indirizzi per gli interventi all’interno di ambiti significativi sotto il profilo paesaggistico ed ambientale nei quali sono presenti elevati livelli di antropizzazione”, Art. 43 “Scheda Urbanistica Normata”, Art. 44 “Linee preferenziali di sviluppo insediativo”, Art. 45 “Accordi di Pianificazione ai sensi degli Artt. 6, 35, 36, 37 L.R. n° 11 in data 23 Aprile 2004”, Art. 46 “Ambito oggetto di programmi complessi”, Art. 47 “Ambiti a destinazione produttiva”, Art. 48 “Interventi di miglioramento, ampliamento o dismissione di attività produttive fuori zona”, Art. 49 “Opere incongrue ed elementi di degrado”, Art. 50 “Criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, per le varianti di cui al D.P.R. 447/98”, Art. 51 “Criteri per l’individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate”, Art. 52 “Infrastrutture della mobilità: ferrovia e S.F.M.R.”, Art. 53 “Infrastrutture della mobilità: viabilità di progetto di scala territoriale e urbana”, Art. 54 “Infrastrutture della mobilità: piste ciclabili e Greenways”, Art. 55 “Infrastrutture della mobilità: nodi e svincoli da potenziare o di progetto”, Art. 56 “Il Centro Polesine”, Art. 57 “Criteri per la localizzazione e la quantificazione dei servizi”, Art. 58 “Applicazione del PAT, criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante”;

Il PAT ha individuato le seguenti misure di attenuazione:

- gli elementi di primario valore ambientale dell’ecosistema fluviale vanno salvaguardati;
- i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agro ecosistemi e per la conservazione del paesaggio locale nei corridoi ecologici sono ammessi gli interventi che non manifestino incidenze significative negative sulla base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo gli appezzamenti agricoli, le rive dei corsi d’acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservati nelle aree nucleo sono consentite le attività che non manifestano incidenze significative negative sulla base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle aree di rinaturalizzazione sono ammessi gli interventi che non manifestano incidenze significative negative sulla base delle risultanze di apposite procedure di valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale fino all’approvazione del Piano di Gestione è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela per tutti gli interventi previsti dovranno essere applicate le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella “Valutazione della Compatibilità Idraulica” allegata al PAT possibilità di adottare misure atte alla promozione dell’edilizia sostenibile e della raccolta dei rifiuti, alla mitigazione del sistema insediativo (misure contro l’illuminazione diffusa, per un maggior controllo delle acque reflue di scarico, ecc.) prevenzione e/o mitigazione degli inquinamenti di varia natura.

Il Servizio Pianificazione Ambientale di questa Unità di Progetto ha svolto la propria istruttoria, segnalando che le informazioni fornite, per l’elaborato in esame, possono essere ritenute sufficientemente complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte.

Appare, comunque, necessario, al fine di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito, di dettare le seguenti prescrizioni che il Piano deve assumere nelle NTA:

1. i Piani degli Interventi (P.I.) e la relativa progettazione siano sottoposti alla procedura per la Valutazione di Incidenza, come disciplinato dalla DGRV 3173/2006;
2. per i progetti e gli interventi da attuare in area residenziale, non siano considerate le fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza di cui al paragrafo 3), lettera A) punto V) e lettera B) punto V), della DGR 3173 del 10 ottobre 2006, in quanto non sussistenti;
3. la progettazione degli interventi di cui agli articoli 46, 47, 54, 56 e 57 siano oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza sui siti della rete Natura 2000 tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;
4. le misure di mitigazione e di compensazione, di cui all’art 8 delle NTA del piano di assetto del



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- territorio in argomento, non siano equiparate alle misure di mitigazione e di compensazione eventualmente identificate nell'ambito della valutazione di incidenza degli habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, per la cui identificazione è necessario procedere ai sensi e secondo le modalità della DGR 3173/06;
5. l'identificazione e la progettazione delle misure di cui all'art.8 delle NTA del piano di assetto del territorio in argomento, qualora anche implicitamente riferite agli habitat, agli habitat di specie o alle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, siano eseguite secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla DGR 4241/08;
 6. sia modificato l'art. 13, comma 2, delle NTA del piano di assetto del territorio in argomento, alla luce delle competenze per l'attuazione degli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, della Direttiva 92/43/CEE così come recepiti nell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., limitando la capacità regolamentare dello specifico Piano degli Interventi (P.I.) al recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17/10/2007 e della LR 1/2007, allegato E;
 7. siano predisposte le banche dati di cui alla DGR 1066/2007, conseguentemente all'aggiornamento della banca dati alfanumerica, di cui all'art. 17, comma 5 - lettera f, della LR 11/2004 e s.m.i., nei casi in cui ciò riguardi habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE;
 8. vengano trasmesse, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione dei P.I., le suddette banche dati all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, per le opportune valutazioni del caso.
- PARERI DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI
- Il Comune di Badia Polesine ha fatto pervenire in data 23.08.2010 (acquisito al n. di prot. 450049) il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Adige prot. n. 716 del 14.05.2010 ed in data 24.05.2011 (acquisito al n. di prot. 250510) il parere dell'ULSS n. 18 di Rovigo prot. n. 40521 del 21.06.2010.-
- VERIFICA DI COERENZA CON L'INTORNO DEL TERRITORIO COMUNALE
- Dall'analisi della tavola riportante la mosaicatura degli strumenti urbanistici dei Comuni contermini emerge la scarsa densità abitativa di questa porzione del territorio polesano così come il complessivo disordine distributivo che caratterizza le strutture urbane dei Comuni interessate.
- Fatta eccezione per i Centri Storici di Badia Polesine e di Lendinara, i principali centri urbani dell'area, che evidenziano la propria "forma urbis" anche nella grande scala nella quale sono rappresentati, le altre porzioni di territorio urbanizzato riferite ai Comuni (Castagnaro e Terrazzo (VR), Castelbaldo, Masi e Piacenza d'Adige (PD), Giacciano con Baruchella, Trecenta, Canda (RO)) appaiono come piccole isole prive di una propria caratterizzazione formale, casualmente distribuite sul territorio, attorniate ed affiancate da una disseminazione di aree a destinazione produttiva.
- Con riferimento a Badia Polesine il PAT non interviene se non in termini minimali e contingenti in riferimento agli ambiti a destinazione produttiva già attualmente presenti in maniera significativa. In riferimento alle necessità di carattere residenziale il PAT, così come già evidenziato in risposta al Quesito n. 12 prende atto, fatta eccezione per il Centro Storico, della attuale mancanza di una gerarchia urbana riconoscibile, differenziata per tipologia residenziale e per qualità compositiva, sia urbanistica che architettonica e, a fronte di questa situazione, il PAT opera in termini di ricucitura degli sfrangiamenti e di ricomposizione in termini formalmente definiti del bordo del tessuto urbano in modo tale da garantire la massima salvaguardia alla integrità paesistica ed ambientale dei territori ad esso contermini. Integrità, poi, ulteriormente garantita e sottolineata dall'Art 42 delle NTA (Criteri ed indirizzi per gli interventi all'interno di ambiti significativi sotto il profilo paesaggistico ed ambientale nei quali sono presenti elevati livelli di antropizzazione).
- Dalla mosaicatura degli strumenti urbanistici dei comuni costituenti l'intorno territoriale di Badia Polesine, è possibile osservare come ogni intervento di trasformazione individuato dal PAT sia stato chiaramente collocato all'interno di quegli ambiti che il PTRC definisce con l'art. 9 del Titolo II delle sue NT come "Aree agropolitane", distinguendole dalle aree destinate ad "agricoltura mista ed a naturalità diffusa" che compongono la restante porzione del territorio comunale, affiancando il grande Corridoio Ecologico determinato dal SIC del Fiume Adige.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

A questo riguardo occorre anche osservare come, avendo potuto in sede di redazione del PAT sviluppare analisi di maggior dettaglio rispetto a quelle messe a punto in sede di elaborazione del PTRC, il PAT è in grado di assicurare un elevato grado di tutela e di protezione territoriale ed ambientale, ai sensi del citato art. 42 delle NT, anche a vaste porzioni di territorio che il PTRC classifica come "area agropolitana" ma che invece mantengono in se caratteristiche tali da poter essere considerate a tutti gli effetti come "aree a naturalità diffusa", così come individuato dall' Art. 11 delle NT del PTRC.

– **AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO**

Con dichiarazione trasmessa con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011 il progettista, il valutatore ed il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Badia Polesine attestano gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

– **DICHIARAZIONE DI NON PRESENZA DI SITI POTENZIALMENTE INQUINANTI E/O DA BONIFICARE, DI SITI CONTAMINATI E/O DISCARICHE ABUSIVE**

Con dichiarazione trasmessa con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011 il progettista, il valutatore ed il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Badia Polesine attestano di non essere a conoscenza che all'interno del territorio comunale siano presenti siti potenzialmente inquinanti e/o da bonificare, di siti contaminati e/o discariche abusive.

– **VERIFICA DELLE VARIAZIONI DI DESTINAZIONE RISPETTO AL VIGENTE PRG DELLE AREE SU CUI SIANO IN CORSO AUTORIZZAZIONI REGIONALI E/O PROVINCIALI**

Con dichiarazione trasmessa con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011 il progettista, il valutatore ed il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Badia Polesine attestano che prima dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio è stata effettuata attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione rispetto al vigente strumento urbanistico comunale delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali.

– **PIANO DI MONITORAGGIO**

In sede istruttoria è stato richiesto la predisposizione del Piano di Monitoraggio al fine di verificare, nel corso di attuazione del PAT, gli effetti ambientali

Il piano di monitoraggio proposto ha le seguenti finalità:

- verificare il grado di attuazione del Piano;
- verificare gli effetti di Piano sull'ambiente;
- controllare l'evoluzione del territorio individuando le misure correttive necessarie a garantire la sostenibilità ambientale;
- verificare il dimensionamento del Piano rispetto all'evoluzione reale del fabbisogno insediativi;
- realizzare modalità efficaci di partecipazione pubblica.

Il Piano individua quindi gli indicatori da monitorare, le relative unità di misura, la periodicità e le autorità preposte ad effettuare la misurazione.

Risulta necessario che il piano di monitoraggio proposto venga assunto dal Piano

– **OSSERVAZIONI**

Con dichiarazione trasmessa con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011 il progettista ed il valutatore attestano che non sono pervenute osservazioni relative alla proposta del Rapporto Ambientale.

– **L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:**

Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcune strategie di sviluppo tra le quali vanno ricordate:

- il nuovo sistema viabilistico;
- il sistema dei Beni Storici e Culturali;

UNITA' DI PROGETTO COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS-VINCA-NUVV)

23



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- il consolidamento e la riqualificazione della residenzialità;
- il sistema dei “Programmi Complessi” ;
- il territorio aperto.

Relativamente alla metodologia di valutazione va evidenziato che in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire degli opportuni chiarimenti, rilevando una carenza valutativa degli effetti derivanti dall’attuazione del Piano nonché il raffronto degli effetti derivanti dalla completa attuazione del PRG vigente e da un ragionevole scenario alternativo.

Dall’esame della matrice di valutazione, peraltro, limitata al solo scenario di Piano e all’opzione zero, non emerge in base a quali criteri sono stati assegnati i giudizi riportati nella stessa e come la stessa valutazione da un iniziale valore negativo assume valore positivo senza individuare le relative azioni di mitigazione e/o compensazione, che vengono, invece assegnate al PI.

In sostanza, il modello valutativo proposta non considera i processi e gli sviluppi di natura economica e sociale, né i fattori che possono esercitare pressioni sull’ambiente in relazione alle condizioni ambientali analizzate, né come tali condizioni vengono modificate dagli impatti sulla salute umana e sugli ecosistemi e né, infine come a tali impatti si interviene con appropriate misure di mitigazione e/o compensazione, ma l’individuazione delle stesse viene demandata al Piano degli Interventi.

In carenza di una esplicita valutazione degli effetti connessa all’individuazione delle misure di mitigazione/compensazione, appare necessario sottoporre a procedura di Verifica di Assoggettabilità il Piano degli Interventi.

Tra le azioni strategiche del PAT sono stati individuati sull’elaborato 4 “Carta della Trasformabilità” tre “Ambiti oggetto di programmi complessi” per i quali non sono stati valutati gli effetti derivanti dalla loro attuazione. Anche per gli stessi appare necessario applicare la procedura prevista dell’art. 12 del Codice dell’Ambiente.

Analogamente, risulta necessario effettuare lo studio per la valutazione d’incidenza in sede di attuazione del PAT in quanto nello stesso viene riconosciuto che alcune azioni strategiche normate nelle NTA possono originare alterazioni dirette e o indirette sulle componenti ambientali, né il medesimo studio identifica in maniera chiara gli ambiti destinati a Programmi Complessi ovvero i progetti e gli interventi in area residenziale non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000.

Il valutatore dichiara che la verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, segnatamente in rapporto al PTRC adottato con DGR 372/2009, al PTCP di Rovigo adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 18 del 18.04.2009 e ai Piani di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige e dei Fiumi Fissero-Tartaro-Canal Bianco.

Per quanto riguarda il monitoraggio si ritiene che l’Amministrazione comunale, coinvolgendo le competenti Autorità Ambientali, debba applicare nel corso di attuazione del Piano il monitoraggio proposto in sede istruttoria.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all’allegato VI – parte seconda – del Codice dell’ASmbiente, nonché la descrizione degli effetti significativi derivanti dall’attuazione del PAT

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Badia Polesine (RO) a condizione che siano ottemperate le seguenti



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PRESCRIZIONI**1. prima dell'approvazione del Piano:**

1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. alla fine dell'art. 59 dovranno essere riportate le seguenti disposizioni: "Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

[va inserito il Piano di Monitoraggio proposto con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011 - allegato 3)]

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio."

L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Rovigo, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

1.1.2. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico nell'art. 36 occorre inserire le seguenti prescrizioni:

- Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
- E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- 1.5. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
- 1.6. Il Comune di Badia Polesine deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (integrato del Quadro Ambientale, delle integrazioni fornite con nota prot. n. 4134 del 16.03.2011, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:

- 2.1. ogni Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità.
- 2.2. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 2.3. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 2.4. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

*FIRMATO**Il Presidente**della Commissione Regionale VAS**(Segretario Regionale per le Infrastrutture)*

Ing. Silvano Vernizzi

*FIRMATO**Il Vice Presidente**della Commissione Regionale VAS**(Segretario Regionale per l'Ambiente)*

Ing. Mariano Carraro

*FIRMATO**Il Segretario**della Commissione Regionale VAS**(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 27 pagine